

ESITO: accolta

La definizione di argine verrà disciplinata con la stesura di linee guida ad hoc.

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

OSSERVAZIONE n.

SIG. CARLO GAVINELLI

BELLINZAGO NOVARESE

ESITO: respinta

Il Piano d'Area del Parco Naturale adottato in data 06.02.2019 nelle proprie previsioni in tema di viabilità e infrastrutture, nel caso di fattispecie, ha recepito quanto già previsto e adottato dall'Ente Parco nel 1988 e approvato dalla Regione Piemonte DGR 205-02424 del 10 dicembre 1990 nel Piano di Settore del Comune di Bellinzago Novarese.

Si tratta infatti di una strada esistente con un uso pubblico da tempo immemore che l'Ente Parco, negli anni '80 mediante le opportune autorizzazioni di legge, ha sistemato e destinato a percorso ciclo-pedonale (vedasi anche ordinanze sindacali del Comune di Bellinzago Novarese del 1989 e del 1993). La destinazione della strada esistente a percorso ciclo-pedonale ha avuto come conseguenza la preclusione al traffico motorizzato.

Percorso ricompreso nel Documento di cui dell'Allegato alla D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015, e riconfermato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 83-8992 denominata via del Ticino.

Pertanto le previsioni di Piano d'Area non comporteranno la realizzazione di una nuova pista ciclabile ma la conferma di quanto già esistente.

La zonizzazione del Piano d'Area non può essere riferita all'area di proprietà; che negli anni potrebbe cambiare, al contrario è riferita alle specificità e peculiarità delle zone: boscata, agricola, degradata etc .

Osservazione n. 1

ACCOLTA, è stata modificata la cartografia di zonizzazione.

Osservazione n. 2

ACCOLTA, è stata modificata la cartografia di zonizzazione.

Osservazione n. 3**RESPINTA**

Laghetto Martino (o Lago Lucia)

Non accolta in quanto da un esame dei dati della carta forestale disponibile su Sistema Piemonte l'area indicata risulta bosco pertanto è stata mantenuta la zona naturalistica di interesse botanico e faunistico.

OSSERVAZIONE N. 4

CAVE TICINO SRL OLEGGIO

ACCOLTA PARZIALMENTE

L'area è già interessata da un notevole complesso edilizio, pertanto viene accolta la possibilità di ampliare la parte ricreativa della zona di fruizione senza possibilità di realizzazione di altre nuove costruzioni, sono consentiti incrementi di s.u. unicamente per interventi di riordino e adeguamento dei servizi igienico-sanitari fino ad un max di 30mq.

Pertanto è stata introdotta la seguente modifica:

FP - Circonvallazione

Attrezzature e attività esistenti: ristoro, ricettività

Nuove attrezzature: area attrezzata, parcheggio, **attività loisir**

Resta invariata la seguente normativa di cui art. 13:

10 P. Per le cave e le attività estrattive.

- a) È vietata l'apertura e la coltivazione di nuove cave o attività estrattive o di lavorazione degli inerti all'interno del territorio del Parco.
- b) La Cave Ticino di Frattini S.n.c. a Oleggio, e la S.r.l. Valle Ticino S. Giovanni a Oleggio, entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano, devono dislocare le attività di lavorazione degli inerti al di fuori del territorio del Parco. Fino allo scadere del termine si intendono comunque da mettere in atto interventi di mitigazione ambientale e paesistica da concordare con l'Ente Parco. Alla dismissione dell'attività deve fare seguito il Piano attuativo per il recupero dell'area.
- c) La Cave Ticino S.n.c. a Varallo Pombia è considerata critica per la dislocazione territoriale, in parte all'interno del Parco e in parte confinante con esso. In particolare la porzione esterna al Parco è attiva per estrazione e lavorazione di inerti. Si dovrà attivare una concertazione tra l'Ente Parco e il comune di Varallo Pombia per la gestione dell'area.

Controdeduzioni alle osservazioni 2.1 – 2.2 – 2.3**RESPINTA E CONTRODEDOTTA**

Il Piano d'Area in oggetto risulta essere l'adeguamento alle prescrizioni del parere motivato VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con " *Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino.* "nonché alla normativa vigente e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

Animali, insetti, piante e politiche di intervento per il contenimento delle specie infestanti non sono materie attinenti allo strumento urbanistico del Piano d'Area che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e smi risulta essere stralcio di Piano Territoriale.

Le problematiche da voi segnalate verranno affrontate dall'Ente Parco mediante lo strumento di pianificazione previsto dall'art. 43 della medesima L.R. 19/2009 e smi denominato Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 "IT1150001" Valle del Ticino. Vi segnaliamo che sono vigenti le misure sito-specifiche che vanno a tutelare l'ecosistema del Parco di cui vi indichiamo gli estremi di legge: Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 <https://www.parcoticinolagomaggiore.com/it/pianificazioneretenatura2000?idcat=103#briciole>

Controdeduzioni alle osservazioni 3.1 – 2.2 – 3.3**ACCOLTA PARZIALMENTE**

Gli interventi di modificazione del suolo sono normati dal D.lgs n. 42/2004 e smi e il Piano d'Area prevede la possibilità di effettuare livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina. Per pratiche agronomiche di tipo straordinario sarà necessaria una valutazione da parte dell'Ente anche ai sensi Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016.

Segnaliamo che il Piano d'Area è stato sottoposto ad una verifica di coerenza alle Misure Sito-specifiche sopra indicate e che

3.4:**CONTRODEDOTTA**

la fruizione puntuale è un'opportunità in più rispetto alla normativa di zona. La fruizione articolata riguarda zone caratterizzate da una frammistione di destinazioni d'uso e superfetazioni che necessitano di riorganizzazione e razionalizzazione, da attuarsi mediante una pianificazione mirata di dettaglio (Piano Attuativo/PEC).

3.5:**RESPINTA E CONTRODEDOTTA**

lo studio di ricaduta economica sulle singole aziende agricole non è un elaborato di pianificazione previsto ai sensi di legge. All'interno del rapporto ambientale vengono analizzati in generale i benefici.

3.6:

CONTRODEDOTTA

l'azienda agricola deve essere consapevole di appartenere ad un territorio di pregio dal punto di vista naturalistico e faunistico: sito di interesse comunitario denominato ZSC Valle del Ticino nell'ambito di rete natura 2000 nonché bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, sottoposto al piano di assetto idrogeologico del PAI ed i relativi combinati disposti. Alla luce di quanto esposto non è possibile lasciare all'autonomia imprenditoriale interventi di movimentazione del terreno, miglioramento fondiario etc. L'Ente Parco garantisce il rispetto delle proprie finalità istitutive.

l'osservazione posta trova risposta nella normativa di Piano d'area agli art. 10 commi 13, 14, 15, 16 e 17 ed all'art. 11 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ove è prevista la possibilità anche per le aziende agricole non individuate come punto di fruizione ad ampliare e sviluppare attività connesse all'agricoltura (agriturismo come da Legge Regionale 23 febbraio 2015, n. 2. e attività scientifiche, didattiche, culturali e ristorazione/ricettivo).

3.7:

ACCOLTA PARZIALMENTE

gli studi inerenti la ricaduta economica e la definizione di coperture economiche a compensazione non sono strumenti giuridici di competenza del Piano d'Area. L'Ente Parco può invece, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie (fondazioni bancarie e/o progetti comunitari), erogare contributi economici alle aziende virtuose che ne facciano richiesta per la messa in esecuzione delle buone pratiche agricole in linea con uno sviluppo eco-sostenibile.

4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4:

CONTRODEDOTTA

non ci sono state modifiche rispetto al Piano d'Area del 1985 se non l'introduzione di nuove opportunità dal punto di vista dello sviluppo economico sostenibile.

5.1:

RESPINTA E CONTRODEDOTTA

non sono stati previsti nuovi percorsi ciclo-pedonali ma vengono confermati quelli già esistenti. In generale vige quanto previsto dal Codice Civile.

ACCOLTA PARZIALMENTE

Gli edifici di servizio qualificati come pertinenze urbanistiche sono consentiti con le seguenti modalità:

- realizzazione di manufatti di un volume inferiore al 20% rispetto alla consistenza dell'edificio principale accessori all'edificio principale.

Per quanto riguarda la zona a nord di proprietà (mapp.n.133) viene accolta la domanda di destinazione a parcheggio mediante permesso di costruire convenzionato in cui si concorderanno le tipologie e/modalità di utilizzo. Il parcheggio in ogni caso dovrà avere:

- suolo permeabile
- max n. 40 posti auto
- piantumazione di filare di alberi e siepe

Controdeduzioni alle osservazioni 2.1 – 2.2 - 2.3:

CONTRODEDOTTA

Il Piano d'Area in oggetto risulta essere l'adeguamento alle prescrizioni del parere motivato VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con *"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino"*. nonché all'adeguamento normativo entrato in vigore e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

Animali, insetti, piante e politiche di intervento per il contenimento delle specie infestanti non sono materie attinenti allo strumento urbanistico del Piano d'Area che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e smi risulta essere stralcio di Piano Territoriale Regionale.

Le problematiche da voi segnalate verranno affrontate dall'Ente Parco mediante lo strumento di pianificazione previsto dall'art. 43 della medesima L.R. 19/2009 e smi denominato Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 "IT1150001" Valle del Ticino. Vi segnaliamo che sono vigenti le norme sito specifiche che vanno a tutelare l'ecosistema del Parco di cui vi indichiamo gli estremi di legge di riferimento: Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Controdeduzioni alle osservazioni 3.1 – 3.2:

CONTRODEDOTTA

L'azienda agricola deve essere consapevole di appartenere ad un territorio di pregio dal punto di vista naturalistico e faunistico: sito di interesse comunitario denominato sito ZSC e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" nell'ambito di Rete Natura 2000 nonché bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.lgs. n. 42/2004, sottoposto al Piano di assetto idrogeologico del PAI e al Piano di gestione del rischio idraulico ed i relativi combinati disposti. Alla luce di quanto esposto non è possibile lasciare all'autonomia imprenditoriale interventi di movimentazione del terreno, miglioramento fondiario etc. L'Ente Parco deve garantire l'adempimento delle proprie finalità istitutive.

Controdeduzioni alle osservazioni 3.3 – 3.4:

CONTRODEDOTTA

L'osservazione posta trova risposta nella normativa di Piano d'area all'art. 10 commi 13, 14, 15, 16 e 17 ed all'art. 11 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ove è prevista la possibilità anche per le aziende agricole non individuate come punto di fruizione ad ampliare e sviluppare attività connesse all'agricoltura (agriturismo come da L.R Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. e attività scientifiche, didattiche, culturali e ristorazione/ricettivo).

Non è stato abolito l'incremento di volumetria bensì per le aziende agricole sono state introdotte nuove opportunità di sviluppo, anche in relazione alla sostenibilità ambientale in tema di green economy.

Controdeduzioni alle osservazioni 3.5 – 3.6 - 3.7:

ACCOLTA PARZIALMENTE

gli studi inerenti la ricaduta economica e la definizione di coperture economiche a compensazione non sono strumenti giuridici di competenza del Piano d'Area. L'Ente Parco può invece, compatibilmente con le proprie

risorse finanziarie (fondazioni bancarie e/o progetti comunitari), erogare contributi economici alle aziende virtuose che ne facciano richiesta per la messa in esecuzione delle buone pratiche agricole in linea con uno sviluppo eco-sostenibile.

**OSSERVAZIONE N. 8 CAMPORELLI MICHELE DONATO S.S. DI CAMPORELLI CLAUDIO & C.
OLEGGIO**

Osservazioni 2.1 – 2.2 - 2.3:

CONTRODEDOTTA

Il Piano d'Area in oggetto risulta essere l'adeguamento alle prescrizioni del parere motivato VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con *"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino"*. nonché all'adeguamento normativo entrato in vigore e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

Animali, insetti, piante e politiche di intervento per il contenimento delle specie infestanti non sono materie attinenti allo strumento urbanistico del Piano d'Area che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e smi risulta essere stralcio di Piano Territoriale Regionale.

Le problematiche da voi segnalate verranno affrontate dall'Ente Parco mediante lo strumento di pianificazione previsto dall'art. 43 della medesima L.R. 19/2009 e smi denominato Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 "IT1150001" Valle del Ticino. Vi segnaliamo che sono vigenti le norme sito specifiche che vanno a tutelare l'ecosistema del Parco di cui vi indichiamo gli estremi di legge di riferimento: Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazioni 3.1 – 3.2:

CONTRODEDOTTA

L'azienda agricola deve essere consapevole di appartenere ad un territorio di pregio dal punto di vista naturalistico e faunistico: sito di interesse comunitario denominato sito ZSC e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" nell'ambito di Rete Natura 2000 nonché bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.lgs. n. 42/2004, sottoposto al Piano di assetto idrogeologico del PAI e al Piano di gestione del rischio idraulico ed i relativi combinati disposti. Alla luce di quanto esposto non è possibile lasciare all'autonomia imprenditoriale interventi di movimentazione del terreno, miglioramento fondiario etc. L'Ente Parco deve garantire l'adempimento delle proprie finalità istitutive.

Osservazioni 3.3 – 3.4:

CONTRODEDOTTA

L'osservazione posta trova risposta nella normativa di Piano d'area all'art. 10 commi 13, 14, 15, 16 e 17 ed all'art. 11 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ove è prevista la possibilità anche per le aziende agricole non individuate come punto di fruizione ad ampliare e sviluppare attività connesse all'agricoltura (agriturismo come da L.R Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. e attività scientifiche, didattiche, culturali e ristorazione/ricettivo).

Non è stato abolito l'incremento di volumetria bensì per le aziende agricole sono state introdotte nuove opportunità di sviluppo, anche in relazione alla sostenibilità ambientale in tema di green economy.

Osservazioni 3.5 – 3.6 - 3.7:

ACCOLTA PARZIALMENTE

gli studi inerenti la ricaduta economica e la definizione di coperture economiche a compensazione non sono strumenti giuridici di competenza del Piano d'Area. L'Ente Parco può invece, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie (fondazioni bancarie e/o progetti comunitari), erogare contributi economici alle aziende virtuose che ne facciano richiesta per la messa in esecuzione delle buone pratiche agricole in linea con uno sviluppo eco-sostenibile.

Osservazioni 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4:

CONTRODEDOTTA

Non ci sono state modifiche più restrittive per le aziende agricole rispetto al Piano d'Area del 1985 se non l'introduzione di nuove opportunità dal punto di vista dello sviluppo economico sostenibile.

Osservazioni 5.1:

CONTRODEDOTTA

il Piano d'Area non ha la competenza giuridica per disciplinare tematiche e problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro già oggetto di altra normativa vigente.

Osservazione 1.2 – 1.3 – 1.4:

CONTRODEDOTTA

Il Piano d'Area in oggetto risulta essere l'adeguamento alle prescrizioni del parere motivato VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con *"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino"*. nonché all'adeguamento normativo entrato in vigore e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

Animali, insetti, piante e politiche di intervento per il contenimento delle specie infestanti non sono materie attinenti allo strumento urbanistico del Piano d'Area che ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 e smi risulta essere stralcio di Piano Territoriale Regionale.

Le problematiche da voi segnalate verranno affrontate dall'Ente Parco mediante lo strumento di pianificazione previsto dall'art. 43 della medesima L.R. 19/2009 e smi denominato Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 "IT1150001" Valle del Ticino. Vi segnaliamo che sono vigenti le norme sito specifiche che vanno a tutelare l'ecosistema del Parco di cui vi indichiamo gli estremi di legge di riferimento: Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione 2.1 – 2.2:

ACCOLTA PARZIALMENTE

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione tuttavia, vista l'osservazione, sono state adeguate le norme con l'esplicitazione delle tipologie consentite in modo più comprensibile.

Nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

Nelle "zone naturalistiche di interesse botanico e faunistico" e nelle "zone agricole e forestali", disciplinate dagli artt. 10 e 11 del Piano d'Area, è consentita la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli e boschivi solo per allevamento al pascolo, attività ortoflorovivaistica e di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco che considerata la natura dei luoghi (aree boscate, agricole) e la superficie da delimitare. Diverso è il caso di recinzioni relative alle pertinenze di edifici a destinazione residenziale, agricola e produttiva per le quali è prevista la possibilità di perimetrare una superficie massima di 10 volte la superficie coperta dell'edificio di riferimento con la seguente tipologia: pali in legno o metallo plastificato con rete o fili metallici o assimilabili da occultare all'interno di siepi autoctone con un'altezza massima di 1.5 metri. I sostegni della recinzione possono essere semplicemente infissi nel terreno o avere fondazioni puntuali interrato per tutto il loro sviluppo. Quest'ultima tipologia di recinzione ha la finalità di proteggere le abitazioni e le sedi di attività agricole e/o produttive nel Parco.

Osservazione 2.3:

CONTRODEDOTTA

In area Parco si applica la normativa vigente relativa al testo unico per l'edilizia, DPR n. 380/2001 e smi, per il quale non è necessario il titolo abilitativo, ma anche la normativa in tema di beni paesaggistici di cui al D.lgs. n. 42/2004, nonché la L.R. 19/2009 e smi in tema di tutela della biodiversità, per le quali l'intervento di posa di recinzione e/o di modifica dello stato dei luoghi va sottoposto a preventiva autorizzazione.

Osservazione 2.4:

ACCOLTA

Le NTA sono state modificate cercando di rendere più chiare le tipologie di recinzione consentite in ogni caso potrà essere effettuato un coordinamento completo delle disposizioni normative inerenti le recinzioni in area Parco mediante l'attuazione dell'art. 3 comma 2 del Piano d'Area *"al fine di garantire una corretta interpretazione degli indirizzi/prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati, il Consiglio dell'Ente può adottare linee guida su tematiche specifiche"*.

Osservazione 3.1 – 3.2 – 3.3:

CONTRODEDOTTA

il Piano d'Area, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è legittimo pertanto che all'interno dello stesso siano contenute previsioni pianificatorie in materia di rete ciclo-pedonale in area Parco. Pertanto le previsioni di Piano d'Area e di indirizzo della Regione Piemonte ("Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicitalia, Canale Cavour e Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 22-1903 Approvazione del documento "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990, n. 33) nonché il piano paesaggistico regionale e il piano territoriale regionale, così come il piano territoriale provinciale sono superiori gerarchicamente allo strumento urbanistico comunale ovvero PRGC che deve adeguarsi e dare attuazione alle previsioni contenute negli stessi. Nella fattispecie il percorso ciclopeditonale dell'intero Parco è esistente e fruito da molti anni orsono, la strada che è stata destinata a percorso ciclo-pedonale è esistente da tempo immemore e di uso pubblico. La procedura di classificazione a strada vicinale di uso pubblico è di competenza comunale che non prescinde però dall'esistenza di fatto dell'uso pubblico da tempo immemore. Con la previsione di Piano d'Area non si va ad attivare la procedura di esproprio ma si dà atto di una situazione esistente in conformità a quanto dettato dalla "Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicitalia, Canale Cavour e Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 22-1903 Approvazione del documento "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990, n. 33) Il percorso sopradetto è e rimane dei legittimi proprietari ma con un diritto di uso per la collettività.

Osservazione 4.1:

CONTRODEDOTTA

Il Piano d'Area non ha la competenza giuridica per disciplinare tematiche e problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro già oggetto di altra normativa vigente.

Osservazione 5.1 – 5.2:

CONTRODEDOTTA

L'azienda agricola deve essere consapevole di appartenere ad un territorio di pregio dal punto di vista naturalistico e faunistico: sito di interesse comunitario denominato sito ZSC e ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" nell'ambito di Rete Natura 2000 nonché bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.lgs. n. 42/2004, sottoposto al Piano di assetto idrogeologico del PAI e al Piano di gestione del rischio idraulico ed i relativi combinati disposti. Alla luce di quanto esposto non è possibile lasciare all'autonomia imprenditoriale interventi di movimentazione del terreno, miglioramento fondiario etc. L'Ente Parco deve garantire l'adempimento delle proprie finalità istitutive.

Osservazione 5.3:

CONTRODEDOTTA

L'osservazione posta trova risposta nella normativa di Piano d'area all'art. 10 commi 13, 14, 15, 16 e 17 ed all'art. 11 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ove è prevista la possibilità anche per le aziende agricole non individuate come punto di fruizione ad ampliare e sviluppare attività connesse all'agricoltura (agriturismo come da L.R Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. e attività scientifiche, didattiche, culturali e ristorazione/ricettivo).

Osservazione 5.4 – 5.5:

ACCOLTA PARZIALMENTE

Gli studi inerenti la ricaduta economica e la definizione di coperture economiche a compensazione non sono strumenti giuridici di competenza del Piano d'Area. L'Ente Parco può invece, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie (fondazioni bancarie e/o progetti comunitari), erogare contributi economici alle aziende virtuose che ne facciano richiesta per la messa in esecuzione delle buone pratiche agricole in linea con uno sviluppo eco-sostenibile.

Osservazione 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4:

CONTRODEDOTTA

Non ci sono state modifiche più restrittive per le aziende agricole rispetto al Piano d'Area del 1985 se non l'introduzione di nuove opportunità dal punto di vista dello sviluppo economico sostenibile.

Osservazione 7.1 – 7.2 – 8:

Ripetizione pertanto di rimanda alle

- Controdeduzione all'osservazione 5.1 – 5.2
- Controdeduzione all'osservazione 5.3
- Controdeduzione all'osservazione 5.4 – 5.5
- Controdeduzione all'osservazione 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4

Osservazione 8.2:

CONTRODEDOTTA

le istituzioni sono sempre più stimolate a salvaguardare il nostro pianeta. Tutelare l'ambiente significa tutelare il benessere dell'umanità. La green economy si basa sulla risorsa capitale naturale.

Osservazioni 1.1 - 1.2 - 1.3:

CONTRODEDOTTA

Gli obiettivi di recupero ambientale e di destinare l'area per una fruizione sociale e agrituristica sono condivisibile e peraltro previsti dal Piano d'Area proposto.

L'operazione di pulizia condotta dalla proprietà Caprera purtroppo non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella nota, prot. n. 3003 del 28.06.2016 dell'Ente in allegato alla presente osservazione.

Osservazioni 2.1-2.2 :

CONTRODEDOTTA

La zonizzazione del Piano d'Area non può essere riferita all'area di proprietà; che negli anni potrebbe cambiare, al contrario è riferita alle specificità e peculiarità delle zone: boscata, agricola, degradata etc .

La zona di riqualificazione ambientale è riferita esclusivamente all'area ex-cava Sab-Ghia, infatti è indicato l'obiettivo di previsione pianificatoria mediante un retino che definisce la zona oggetto di riqualificazione (Articolo 13 zone di riqualificazione ambientale) con le relative future zonizzazioni (fruizione articolata e zona naturalistica di interesse botanico e faunistico). Nulla vieta che la proprietà presenti un piano attuativo della zona conforme ai sopradetti obiettivi ed alle previsioni normative.

Osservazione 3.1:

ACCOLTA PARZIALMENTE

Vista la prossima redazione del Piano di Gestione di Rete Natura 2000 la direttiva è stata rimossa. I limiti numerici saranno contenuti in un allegato di riferimento dello Studio di Incidenza al Piano d'Area.

Osservazione 3.2:

CONTRODEDOTTA

la parte con futura destinazione a zona naturalistica di interesse botanico e faunistico è zona boscata dove, in ogni caso, non sono consentite nuove costruzioni.

Osservazione 3.3:

CONTRODEDOTTA

per le aziende agricole è già prevista la realizzazione di nuove strutture a servizio delle attività agricole. Resta inteso che le pertinenze urbanistiche < al 20% del volume dell'edificio principale ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i, non costituiscono nuova costruzione.

Osservazione 3.4:

RESPINTA E CONTRODEDOTTA

considerata l'ubicazione dell'area di fruizione articolata; visto il PAI, il PRGI e il Piano di tutela acque, il Piano di gestione del rischio idraulico non è ammissibile la previsione di nuove costruzioni. L'attività proposta deve rientrare nell'ambito dell'attività agrituristica.

Osservazione 3.5:

CONTRODEDOTTA

il comma 8 è riferito all'attuazione degli interventi di attività ricreative e turistiche. Diverso è per le altre destinazioni.

Osservazione 3.6:

CONTRODEDOTTA

Articolo modificato sulla base di altre osservazioni (parere motivato VAS) ovvero viene riportata fedelmente la normativa vigente di riferimento del PAI e del Piano di Gestione del Rischio Idraulico.

Osservazione 3.7:

CONTRODEDOTTA

il Piano d'Area, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è legittimo pertanto che all'interno dello stesso siano contenute previsioni pianificatorie in materia di rete ciclo-pedonale in area Parco. Pertanto le previsioni di Piano d'Area e di indirizzo della Regione Piemonte ("Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicalta, Canale Cavour e Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 22-1903 Approvazione del documento "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990, n. 33) nonché il piano paesaggistico regionale e il piano territoriale regionale, così come il piano territoriale provinciale sono superiori gerarchicamente allo strumento urbanistico comunale ovvero PRGC che deve adeguarsi e dare attuazione alle previsioni contenute negli stessi. Nella fattispecie il percorso ciclopeditone dell'intero Parco è esistente e fruito da molti anni orsono, la strada che è stata destinata a percorso ciclo-pedonale è esistente da tempo immemore e di uso pubblico. La procedura di classificazione a strada vicinale di uso pubblico è di competenza comunale che non prescinde però dall'esistenza di fatto dell'uso pubblico da tempo immemore. Con la previsione di Piano d'Area non si va ad attivare la procedura di esproprio ma si dà atto di una situazione esistente in conformità a quanto dettato dalla "Progetto di Rete Ciclabile di interesse regionale," approvato con la recente d.g.r. 83-8992 del 16 maggio 2019, in cui sono state indicate le ciclovie di interesse europeo, nazionale e di interesse regionale (Eurovelo, Bicalta, Canale Cavour e Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 22-1903 Approvazione del documento "Progetto di Rete ciclabile di interesse regionale" ai sensi della L.R. 17.04.1990, n. 33) Il percorso sopradetto è e rimane dei legittimi proprietari ma con un diritto di uso per la collettività.

Osservazione 4.1:

ACCOLTA

le tabelle di cui all'articolo 6 bis sono state estrapolate dallo studio di incidenza come allegato alle indicazioni per la redazione degli studi di Incidenza Ambientale.

Punti 1 - 2

ACCOLTA

È stata rettificata la cartografica di riferimento.

Punto 3

ACCOLTA PARZIALMENTE

E' stato introdotto il permesso di costruire convenzionato. La competenza dell'Ente Parco è disciplinata dalla L.R. 19/2009 e smi.

Punti 4 – 5

NON ACCOLTE

PRESCRIZIONI**CARATTERE GENERALE**

Il Piano d'Area proposto è l'adeguamento del Piano d'Area adottato dall'Ente, nell'anno 2010, VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con *"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino"*. Lo stesso è stato poi adeguato alle normative sopravvenute negli anni e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

La proposta di piano d'Area è stata pubblicata 2 volte (anni 2006 e 2010) e si è pertanto valutato di procedere al coinvolgimento mediante la pubblicazione e la comunicazione divulgativa. L'Ente, su richiesta, ha partecipato a incontri di confronto nei periodi di possibilità di presentazione delle osservazioni. Si è, comunque, valutato di istituire tavoli di confronto su tematiche agricole. Osserviamo che alla Consulta per la Promozione del Territorio, costituita ai sensi della L.19/2009, ad inizio insediamento è stato affidato il compito di esprimersi sul Piano d'Area. Inoltre, la Consulta ha tra i suoi componenti tre rappresentanti nominati ufficialmente dalle vostre spettabili associazioni agricole.

PRESCRIZIONI

Osservazione 5.3:

ACCOLTA PARZIALMENTE

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiarisce che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *"Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-..."*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione 8.6:

CONTRODEDOTTA

Tale prescrizione è contenuta esclusivamente all'art. 8 nelle zone di riserva speciale ovvero *complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conservazione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaietti del fiume Ticino, zone naturalistiche perifluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse*. Inoltre, tale tematica è affrontata anche segnaliamo dalle misure sito-specifiche che vanno a tutelare l'ecosistema del Parco di cui

vi indichiamo gli estremi di legge di riferimento: Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione

8.7 b)

CONTRODEDOTTA

Tale prescrizione è contenuta esclusivamente all’art. 8 nelle zone di riserva speciale ovvero *complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico, destinati alla conservazione di particolari valori ambientali esistenti, e comportano specifici compiti di conservazione. Esse sono caratterizzate da boschi particolarmente importanti dal punto di vista botanico-vegetazionale, da zone umide (lanche, mortizze, ghiaieti del fiume Ticino, zone naturalistiche perifluviali, fontanili, risorgive) nelle quali conservare alcune strutture naturali tipiche e da aree nelle quali è riconosciuta la presenza di fauna di particolare interesse, nelle quali non è prevista l’attività agricola.*

Osservazione

8.7 8.7 c)

ACCOLTA

L’osservazione è accolta e il comma “Relativamente ai pioppeti esistenti, fatto salvo quanto previsto dal Piano di gestione forestale, all’abbattimento delle piante deve seguire un rimboschimento con specie forestali autoctone effettuato dal proprietario. I pioppeti nei quali la copertura arborea derivante dai pioppi si sia ridotta a meno del 50% della copertura totale, sono considerati di fatto come formazioni boschive a tutti gli effetti”. È sostituito con il seguente “Per i pioppeti non in attualità di coltura, con presenza di vegetazione spontanea, si applica la normativa vigente forestale”.

Osservazione

9.3

ACCOLTA PARZIALMENTE

Tale comma risulta in linea con il divieto di cui all’art. Art. 3 lett f) Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 ovvero *è fatto divieto nel sito effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.*

Siamo anche a ricordare quanto disciplinato dalla L.R. 19/2009 e, smi ai sensi dell’art. 8 Norme di tutela e di salvaguardia, comma 3 lettera e)

Nelle aree protette istituite e classificate come Parco Naturale e Riserva Naturale si applicano i seguenti divieti: movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; che comportino un miglioramento ambientale comunque oggetto di valutazione di incidenza.

Il comma è stato integrato come segue: *Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall’Ente.*

Osservazione

9.5- 10.8:

ACCOLTA

Il comma verrà modificato come segue:

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall’Ente di volta in volta.

Osservazione

10.10:

ACCOLTA PARZIALMENTE

il comma verrà così riformulato in conformità anche alle Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016

Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all’occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l’Ente Parco.

Osservazione

10.12:

ACCOLTA PARZIALMENTE

Per quanto riguarda tale osservazione si precisa che l’articolo 10 va a disciplinare zone naturalistiche costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale e di rilevante interesse faunistico, incluse le zone umide, a basso livello di antropizzazione, in cui l’obiettivo primario è preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la vegetazione, la flora e la fauna, il suolo e il sistema idrico, e garantire la rinnovazione, l’affermazione e lo sviluppo dei boschi misti pluristratificati, e della struttura della comunità vegetale. Sono incluse altresì quelle parti del territorio a preminente vocazione forestale: boschi, fasce boscate, macchie isolate, boscaglie, arbusteti, rimboschimenti, e terreni incolti che possono essere destinati ad uso forestale. In tali ambiti è riconosciuto quale obiettivo primario assicurare, oltre al mantenimento della superficie boschiva nel miglior stato di conservazione culturale, la promozione di un uso multiplo e sostenibile dei complessi boscati.

Alla luce di quanto sopra sono consentiti solo nuove costruzioni destinate a usi pubblici dell’Ente, rimangono fattibili la realizzazione delle pertinenze urbanistiche inferiori al 20% della cubatura dell’immobile principale di riferimento, fatto salvo l’area boscata disciplinate sia dalla normativa vigente forestale sia Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Si rileva che è stata introdotta invece la possibilità di nuovi fabbricati a servizio dell’attività agricola nelle zone di cui all’art. 9 delle NTA, gli stessi dovranno essere valutati dall’Ente di volta in volta, considerata la presenza della specie endemica del *Pelobates fuscus insubricus* in zone agricole.

Osservazione

11.5:

CONTRODEDOTTA

La modificazione delle colture di prati permanenti e marcite è comunque normata anche dall’art. 3 Divieti delle Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016. Su tale tematica verrà redatto obbligatoriamente dall’Ente un apposito Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

Osservazione

11.6:

ACCOLTA PARZIALMENTE

il comma verrà modificato come segue:

Nuovi impianti da arboricoltura da legno, pioppeti e piantagioni da biomassa a ciclo breve sono consentiti solo previa autorizzazione dell’Ente Parco.

Il silenzio assenso è già disciplinato dall’art. 26 della L. 19/2009, ricordiamo la vigenza delle Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016

Osservazione

11.9:

ACCOLTA

Il comma verrà modificato come segue:

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.

Osservazione 11.10:

CONTRODEDOTTA

L'allevamento a terra degli avicoli è stato previsto in un'ottica normativa in tema di benessere degli animali.

Osservazione 11.11:

ACCOLTA

Verrà sostituita la frase accompagnata da una relazione di studio di compatibilità con la seguente frase:
"previa valutazione di incidenza".

Osservazione 11.12:

ACCOLTA PARZIALMENTE

il comma verrà così riformulato in conformità anche alle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016

Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco.

Osservazione 11.23:

CONTRODEDOTTA

Questo tipo di indice risulta già vigente con il Piano d'area del 1985, il principio è che un'azienda che voglia insediare o ampliare un allevamento e pertanto i fabbricati quali stalla e/o accessori sia caratterizzata dalla proprietà o locazione di terreni in terreni in conduzione che garantiscono un'ampia autosufficienza alimentare, che deve corrispondere almeno al 60% del fabbisogno. Tale comma si identifica sicuramente come tutela della conservazione dell'habitat e del paesaggio poiché è risaputo che il consumo eccessivo di suolo è una delle azioni più frequenti che causano la perdita della biodiversità.

Osservazione 11.25:

CONTRODEDOTTA

il comma citato risulta in linea con l'art. 3 Divieti delle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016.

Osservazione 14.5:

ACCOLTA

Verrà aggiunto anche in relazione alla sostenibilità economica.

Osservazione 16.16 – 16.18:

ACCOLTA

Il comma 18 è stato integrato con " Salvo diversa disposizione per l'Ente Parco" ovvero . E' vietata l'impermeabilizzazione di fossi e dei canali salvo diversa disposizione dell'Ente Parco.

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione 17.6:

ACCOLTA

Il comma richiamerà la normativa vigente in materia.

DIVIETI E NORME

Osservazione 5.6

ACCOLTA

E' stato modificato il comma come segue

Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazioni debbono avvenire esclusivamente mediante impianto di specie autoctone.

Si segnala che è stato elaborato un documento con le specie ritenute autoctone. Ricordiamo che le norme di Piano vanno integrate con le Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione 8.5

CONTRODEDOTTA

il comma è dedicato alle Riserve Naturali Speciali per tali motivi non è possibile che si svolgano attività di tipo agricolo

Osservazione 9.6:

CONTRODEDOTTA

L'allevamento a terra degli avicoli è stato previsto in un'ottica normativa in tema di benessere degli animali.

Osservazione 9.7:

ACCOLTA PARZIALMENTE

Il comma è stato modificato come segue:

Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e individuate di concerto con l'Ente Parco.

Si segnala che i pascoli sono sottoposti alle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione 9.9:

ACCOLTA

E' stato introdotto il seguente comma:

In generale è vietata qualsiasi nuova costruzione. Nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola di cui all'art. 11 delle presenti norme verranno valutati di volta in volta.

Osservazione 16.12:

CONTRODEDOTTA

Per inedificabilità si intende che è vietata la realizzazione di nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente, nulla esclude la possibilità di opere di manutenzione della rete irrigua in conformità alla normativa dedicata.

Osservazione 18.17 – 18.18:

ACCOLTA PARZIALMENTE

Type your text

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione 6 C. 3:

ACCOLTA

E' stato eliminato il termine "rifiuti".

Osservazione 13:

ACCOLTA PARZIALMENTE

La pratica relativa a Cave Ticino ha un suo procedimento in corso che non può essere inserito nelle previsioni di un Piano Territoriale.

E' stato integrato il Capitolo tematico della Relazione di Piano.

La Tavola 5°) è stata aggiornata con i dati di Land Cover Geoportale Regione Piemonte e Corine Land Cover Nazionali.

E' stato introdotto il seguente comma:

Le misure di compensazione ecologica, derivanti da procedure di VAS, VIA o altre autorizzazioni ambientali di Piani o Progetti ricadenti nei comuni del Parco, se non eseguibili in sito, devono essere destinate alle zone di riqualificazione ambientale o alle aree da portare a rinaturalizzazione quando non interessate da progetti propri di recupero ambientale.

Osservazione 15:

ACCOLTA

Il comma è stato così modificato:

D. L'Ente Parco, previa valutazione di incidenza, ammette il ricorso a forme di energia rinnovabile quali ad esempio fotovoltaico (non a terra), geotermico e biomasse. Al fine di incentivare il ricorso a forme di energia rinnovabili è consentita, previa valutazione di incidenza:

Osservazioni- Valutazione Incidenza

CONTRODEDOTTA

Ricordiamo che **ai sensi dell'art. 26** della L. R. 19/2009 e smi per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

Ai sensi invece dell'art. 42 comma1, è previsto il piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

L'Ente sta per iniziare il procedimento di redazione del Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 che è lo strumento pertinente a trattare le tematiche da voi evidenziate.

Controdeduzioni- 'articolo 6, comma 1.

ACCOLTA

A seguito di detta osservazione è stato redatto il documento denominato: VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE e la TAVOLA 19 a-b "COERENZA ZONIZZAZIONE ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE". Quest'ultima è stata elaborata esclusivamente per gli habitat forestali che sono compresi nell'allegato alle Misure Sito-Specifiche ovvero al Piano di Gestione Forestale vigente. Per i restanti habitat allo stato attuale non esiste un riferimento diretto ai codici della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Tale Studio verrà effettuato propedeutico alla stesura del Piano di gestione del Sito Rete Natura 2000.

OSSERVAZIONE N. 14

SAGO SRL

MILANO

ACCOLTA

La richiesta di rettifica cartografica della perimetrazione dell'area "fruizione" in base alla proprietà identificata come "14 – Fattoria del Pesce" viene accolta e dunque è stata rettificata la zona così come da PEC approvato.

Osservazione 1 C. 9:**CONTRODEDOTTA**

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali, urbanistiche e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e locale verrà adottato l'istituto della Conferenza di Copianificazione che prevede comunque il coinvolgimento dell'ente parco e su cui lo stesso esprimerà il proprio parere interpretando gli indirizzi contenuti nella normativa di Piano d'Area.

Osservazione 3 C. 2:**ACCOLTA**

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con associazioni di categoria e/o Enti, portatori di interessi a seconda della tematica trattata.

Osservazione 3 C. 7-8:**ACCOLTA PARZIALMENTE**

L'art. 26 della L.R. 19/2009 e smi recita quanto segue: *"Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere. . Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti."* Pertanto l'istituto del silenzio assenso è disciplinato dalla legge regionale sopra citata, al fine di andare in contro alle esigenze dell'osservazione è stato variato il comma seguente in questo modo:

Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni i relativi pareri di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme

Osservazione 5 C. 3:**ACCOLTA PARZIALMENTE**

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *"Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-.-"*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare

l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione 5 C. 6:

ACCOLTA

E' stato predisposto come allegato l'elenco delle specie che si possono utilizzare.

Osservazione 10 C. 9:

ACCOLTA

il comma è stato rivisto come segue:

.Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri **della normativa vigente in materia** ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Osservazione 11 C.4

CONTRODEDOTTA

Tale norma risulta coerente con le Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione 11 C. 5:

ACCOLTA PARZIALMENTE

L'istituto del silenzio assenso è già disciplinato dall'art. 26 della L. 19/2009

L'Ente ha avviato recentemente il rilascio di contributi economici a favore delle aziende agricole che adotteranno le buone pratiche agronomiche nella fattispecie marcite e borse (fondi bandi Cariplo). E' evidente che per portare avanti strumenti di questo tipo l'Ente dovrà essere dotato di una disponibilità finanziaria dedicata che potrà reperire solo mediante bandi di finanziamento e/o risorse per compensazioni ambientali. Pertanto la norma che si potrà introdurre sarà condizionata alla compatibilità con le risorse disponibili a bilancio dell'Ente.

L'Ente ha da poco attivato un bando per finanziare economicamente le aziende virtuose che adotteranno buone pratiche nei territori del Parco ed anche oltre confine. Questo tipo di azione è condizionata chiaramente alla disponibilità finanziaria in dotazione all'Ente.

Osservazione 11 C. 10:

ACCOLTA

il comma è stato rivisto come segue:

Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri **della normativa vigente in materia** ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Osservazione 11 C. 16:

ACCOLTA

Il comma è stato rivisto come segue:

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma ~~12~~.14

Osservazione 11 C. 16 – 17

ACCOLTA

I commi sono stati modificati così come segue:

P. Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma ~~12~~.14

P. Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e/o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente nei limiti di cui al comma ~~12~~.14.

Osservazione 11 C. 20:

ACCOLTA PARZIALMENTE

La finalità della disposizione è il recupero dell'esistente, troppo spesso abbandonato.

Al comma è stata attribuita l'efficacia di direttiva.

~~¶~~ **D.** In un'ottica di riduzione di consumo di suolo, sarà possibile edificare nuove residenze rurali e nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola e zootecnica solo comprovando l'impossibilità di utilizzare immobili esistenti e/o immobili dismessi e/o aree già degradate o pregiudicate anziché suolo agricolo e comunque nel rispetto delle previsioni normative del PTR in tema di consumo del suolo.

Osservazione 11 C. 23:

RESPINTA

Osservazione 11 C. 24:

ACCOLTA PARZIALMENTE

In relazione al citato parere obbligatorio dell'Ente si rimanda alla modifica dell'art. 3 comma 7

Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme.

Osservazione 13 C. 10 lett. b):

CONTRODEDOTTA

La finalità del Piano è così come quella del Piano del 1985 la restituzione al Parco di attività e destinazioni idonee ad un'area protetta, tale finalità risulta coerente con il Piano Paesaggistico Regionale vigente. Ricordiamo che di concerto con il Comune è possibile ricorrere allo strumento della perequazione urbanistica introdotta dal Piano d'Area proposto che permette alle attività di poter dislocare in aree ad hoc per lo sviluppo dell'azienda.

Ricordiamo che la PEREQUAZIONE URBANISTICA rientra nella generale potestà della pubblica amministrazione di conformare il territorio e nella possibilità di utilizzare modelli consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Inoltre la perequazione urbanistica è espressione del principio

di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo finalizzata all'attenuazione delle disuguaglianze create dalla pianificazione urbanistica.

Osservazione 18 C. 16

ACCOLTA

Il comma è stato così modificato

~~D. Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della disciplina disciplinata dalla normativa vigente in materia.~~

Osservazione 22 C. 4 punto c)

ACCOLTA

Il comma è stato modificato come segue al fine di rendere esplicito ciò che si intendeva implicito ai sensi di legge:

D. l'Ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici, di concerto con i Comuni.

Per le problematiche riferite a Malpensa si rimanda ad un approfondimento integrativo all'interno del Rapporto Ambientale.

ACCOLTA

Osservazione 1 C. 9**CONTRODEDOTTA**

I comuni non sono obbligati ad adeguare immediatamente i propri PRG al Piano d'Area ma alla prima variante utile, è stata inserita una precisazione nella Deliberazione di approvazione.

Osservazione 3 C. 5:**ACCOLTA**

E' stato modificato il comma così come segue:

I piani attuativi devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici e promossi dal Comune territorialmente interessato ~~e/o~~ da privati e associazioni, in qualità di soggetto attuatore, in collaborazione con l'Ente Parco.

Osservazione 3 C. 8:**ACCOLTA**

modificato come segue:

Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e ~~le relative eventuali osservazioni~~ i relativi pareri di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme.

Osservazione 5 C. 3:**ACCOLTA**

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *"Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-."*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione 5 C. 5:**ACCOLTA**

Il comma è stato così modificato

D. In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, s.m.i, all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione ~~e commercializzazione dei prodotti, non sono considerate attività di cave~~, sono consentite compatibilmente con la normativa vigente ~~in materia di attività estrattive, di rinaturazione o, comunque, in generale, in materia di movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo.~~

Osservazione 6 C. 5:

ACCOLTA

Vedi anche

Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Osservazione 9:

CONTRODEDOTTA

La zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* (porzione di territorio di Cameri). Tale zona costituisce un sito di rilevante importanza per la presenza del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of Nature - IUCN). In tale zona presenti vaste superfici di terreno agricolo. Questo raro anfibio sopravvive in alcune località della Pianura Padana ed è uno degli anfibii europei a maggior rischio di estinzione. **In considerazione di ciò è tutelato dalla Direttiva Habitat – 92/42/CEE nell’ambito degli Allegati II e IV quale specie di interesse prioritario. Ed è proprio a seguito di questa Direttiva europea che con Legge Regionale n. 10/1993 è stato ampliato il Parco Naturale della Valle del Ticino, in Comune di Cameri, istituendo così la Zona Agricola Speciale al fine di tutelare la popolazione di Pelobate fosco (*Pelobates fuscus insubricus*) presente nell’area.** L’Ente nel corso degli anni ha lavorato per il ripopolamento di questa specie che ha avuto alti e bassi. Nel marzo scorso si sono conclusi i lavori nel Parco Naturale del Ticino, presso la località Zaboina di Cameri, su un terreno di proprietà, di realizzazione di una nuova zona umida finalizzata a costituire un ambiente favorevole alla riproduzione degli anfibii con particolare riguardo per il Pelobate fosco, la cui popolazione negli ultimi anni ha subito una considerevole riduzione, legata alla sostanziale scomparsa nell’area delle Il pelobate fosco insubrico (*Pelobates fuscus insubricus*) è un piccolo e tozzo rospo dalla colorazione variabile tra il verdastro ed il grigio, con occhi gialli grandi e sporgenti. E’ chiamato anche “rospo della vanga” a causa delle sue abitudini fossorie, in quanto trascorre gran parte dell’anno all’interno del terreno soffice, fuoriuscendo soltanto nelle notti umide e piovose per alimentarsi e riprodursi. Un tempo molto diffuso negli ambienti risicoli e nelle golene temporanee, da alcuni decenni è ormai fortemente in declino a causa della scomparsa degli habitat idonei e dell’introduzione di predatori alloctoni. Attualmente è quindi considerato uno tra gli anfibii italiani più rari ed a rischio estinzione. L’importanza della sua tutela è dovuta al fatto che la sottospecie *Pelobates fuscus insubricus* è endemica della Pianura Padana: ciò significa che al mondo non è possibile trovarla al di fuori di quest’area. Per questo motivo quest’anfibio è classificato “in pericolo” dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) e la sua conservazione è considerata prioritaria secondo la Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat". E’ tutelato inoltre dalla Convenzione di Berna del 1979 (Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981. Nei prossimi anni l’ente intende realizzare altre zone umide di diversa natura nell’ambito di questo territorio finalizzate a rafforzare e stabilizzare ulteriormente la popolazione di questo prezioso anfibio. Ciò sarà possibile utilizzando fondi di compensazione ambientale legati alla realizzazione nel Parco Naturale del Ticino di interventi di ammodernamento e adeguamento dell’autostrada Torino-Milano e fondi derivanti da finanziamenti europei (LIFE) qualora l’ente ne risulterà beneficiario. Alla luce di quanto sopraddetto la zona agricola speciale non può essere variata sono comunque stati modificati i seguenti commi:

P. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall’Ente.

P. ~~In ogni caso~~ In ogni caso gli interventi non devono comportare, fatta salva diversa valutazione da parte dell’Ente

Parco, la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.

~~P. Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici di affezione e/o esotici.~~

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.

D. P. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

D Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e ~~appositamente~~ individuate di concerto con l'Ente Parco.

~~P. È vietata qualsiasi nuova costruzione.~~

P. In generale è vietata qualsiasi nuova costruzione. Nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola di cui all'art. 11 delle presenti norme verranno valutati di volta in volta.

P. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.

P. Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.

Osservazione 9 C. 3 :

ACCOLTA PARZIALMENTE

P. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.

Osservazione 9 C. 10 :

ACCOLTA

è stata inserita la definizione di s.u. all'art. 28

Osservazione 9 C. 10 :

CONTRODEDOTTA

Il riferimento è all'intera cascina (si parla di edifici esistenti)

Osservazione 9 C. 11:

CONTRODEDOTTA

Nel caso gli edifici siano utilizzati e con un'unica unità immobiliare gli stessi per esigenze del nucleo insediato possono essere recuperati e riutilizzati per più unità immobiliari.

Osservazione 9 C. 12:

ACCOLTA PARZIALMENTE

E' stato introdotto lo strumento del permesso di costruire convenzionato.

Per gli edifici e i fabbricati in uso/utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero, l'ampliamento nella misura del 20% della s.u. esistente, nonché il cambio di destinazione d'uso nei limiti di cui al comma 10.

Osservazione 9 C. 13:
ACCOLTA PARZIALMENTE

E' stato introdotto lo strumento del permesso di costruire convenzionato.

Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà e /o permesso di costruire convenzionato, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione nei limiti di cui al comma 10, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente.

Osservazione 11 C. 14, 15,16,17:

Vale quanto sopra esposto

Osservazione 11 C. 16 e 17
ACCOLTA

E' stata effettuata la rettifica.

Osservazione art. 11
ACCOLTA

E' stato introdotto il comma relativo ai casseri e fienili.

Osservazione 12 C. 8
ACCOLTA

E' stato rimosso

Osservazione 12 C. 10 punto 19
ACCOLTA

Comma modificato

Osservazione 12 C. 10 punto 21
ACCOLTA

così come segue

FP - Galdina

Attrezzature e attività esistenti: //

Nuove attrezzature: agriturismo o ristoro e ricettività, attività loisir, attività sportive.

Osservazione 12 C. 10 punto 23
ACCOLTA

è stata inserita tra le attività esistenti la ricettività

Osservazione 16 C. 21
ACCOLTA

Modificato così come segue:

P. Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto con una larghezza pari a due volte l'altezza del salto morfologico, su entrambi i lati dei corsi d'acqua naturali (lanche, zone

umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d'acqua irrigui, eseguite Enti competenti.

Osservazione 18 C. 16

ACCOLTA

Il comma è stato così modificato

~~D. Per il recupero funzionale dei rustici il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale e alle superfici oggetto di recupero non può superare il 40% per ogni singolo lotto di pertinenza degli edifici ai sensi della disciplina disciplinata dalla normativa vigente in materia.~~

Osservazione 22 C. 2

CONTRODEDOTTA

Premesso che il Piano d'Area, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, è legittimo pertanto che all'interno dello stesso siano contenute previsioni pianificatorie in materia di rete ciclabile in area Parco. Pertanto le previsioni di Piano d'Area e di indirizzo della Regione Piemonte nonché il piano paesaggistico regionale e il piano territoriale regionale, così come il piano territoriale provinciale sono superiori gerarchicamente allo strumento urbanistico comunale ovvero PRGC che deve adeguarsi e dare attuazione alle previsioni contenute negli stessi. Nella fattispecie il percorso ciclopeditonale dell'intero Parco è esistente e fruito da molti anni orsono, per tale motivo lo stesso è da ritenersi di uso pubblico. La procedura di classificazione a strada vicinale di uso pubblico è di competenza comunale che non prescinde però dall'esistenza di fatto dell'uso pubblico da tempo immemore. Con la previsione di Piano d'Area non si va ad attivare la procedura di esproprio ma si dà atto di una situazione esistente in conformità a quanto dettato dal Documento di cui dell'Allegato alla D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015, e riconfermato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 83-8992 denominata via del Ticino. Il percorso sopradDETTO è e rimane dei legittimi proprietari ma con un diritto di uso per la collettività.

Osservazione Studio di Valutazione di Incidenza

ACCOLTA PARZIALMENTE

Gli impatti di carico antropico analizzati e le relative tabelle sono stati stralciati e costituiscono un allegato allo Studio di Incidenza di indicazioni non vincolanti.

Osservazione 1)**CONTRODEDOTTA**

Il Piano d'Area proposto è l'adeguamento del Piano d'Area adottato dall'Ente, nell'anno 2010, VAS rilasciato dalla Regione Piemonte con *"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 76-6278 D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della Revisione generale del piano d'area del Parco naturale della Valle del Ticino"*. Lo stesso è stato poi adeguato alle normative sopravvenute negli anni e al cambiamento morfologico sopravvenuto negli anni.

La proposta di piano d'Area è stata pubblicata 2 volte (anni 2006 e 2010) e si è pertanto valutato di procedere al coinvolgimento mediante la pubblicazione e la comunicazione divulgativa. L'Ente, su richiesta, ha partecipato a incontri di confronto nei periodi di possibilità di presentazione delle osservazioni. Si è, comunque, valutato di istituire tavoli di confronto su tematiche agricole, ambientali, etc.

Osservazione 2)**CONTRODEDOTTA**

L'osservazione posta risulta in contrasto con la L.R n. 19/2009 e smi che prevede *Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un **piano di area che ha valore di piano territoriale regionale** e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, **agli enti che operano a scala provinciale e locale**. Pertanto l'osservazione posta non risulta pertinente e in contrasto alla normativa vigente, nonostante ciò precisiamo che l'adeguamento del PRGC può essere effettuato alla prima variante utile.

Osservazione 3)**CONTRODEDOTTA**

Osservazione non pertinente in contrasto con la normativa regionale (vd motivazioni sopra richiamate)
Precisiamo che è stato introdotto lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato

Osservazione 4)**CONTRODEDOTTA**

Le norme di Piano sono state sottoposte alla verifica di Coerenza del PPR, inoltre le fasce di rispetto di inedificabilità dei corsi d'acqua (ex L.R. 56/77) hanno un unico comma di riferimento valido per tutto il Parco. L'osservazione non ha trovato riscontro positivo.

Osservazione 5)**CONTRODEDOTTA**

Chiariamo che i PRGC dovranno essere resi coerenti alle previsioni di Piano d'Area alla prima variante utile.

Osservazione 6)**CONTRODEDOTTA**

Premesso che il Piano d'Area, ai sensi della L.R. 19/2009 e smi, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, è legittimo pertanto che all'interno dello stesso siano contenute previsioni pianificatorie in materia di rete ciclabile in area Parco. Pertanto le previsioni di Piano d'Area e di indirizzo della Regione Piemonte nonché il piano paesaggistico

regionale e il piano territoriale regionale, così come il piano territoriale provinciale sono superiori gerarchicamente allo strumento urbanistico comunale ovvero PRGC che deve adeguarsi e dare attuazione alle previsioni contenute negli stessi. Nella fattispecie il percorso ciclopedonale dell'intero Parco è esistente e fruito da molti anni orsono, per tale motivo lo stesso è da ritenersi di uso pubblico. La procedura di classificazione a strada vicinale di uso pubblico è di competenza comunale che non prescinde però dall'esistenza di fatto dell'uso pubblico da tempo immemore. Con la previsione di Piano d'Area non si va ad attivare la procedura di esproprio ma si dà atto di una situazione esistente in conformità a quanto dettato dal Documento di cui dell'Allegato alla D.G.R. n. 22-1903 del 27.07.2015, e riconfermato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 83-8992 denominata via del Ticino. Il percorso sopraddeito è e rimane dei legittimi proprietari ma con un diritto di uso per la collettività.

Osservazione 7)

ACCOLTA

E' stato modificato il art. 8 comma 3 come segue:

Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e ~~le relative eventuali osservazioni~~ **i relativi pareri** di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, **fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme.**

Osservazione 8)

RESPINTA

Ci preme ricordarvi il combinato disposto dell'art. 26 e dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e smi .

Osservazione 9)

CONTRODEDOTTA

Ricordiamo che il Piano d'Area risulta sovraordinato agli strumenti di PRG adeguati alle fasce PAI ai sensi della Circolare Presidente Giunta Regione PIEMONTE 8.5.1996, n. 7/LAP, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 in ogni caso si evidenzia che essendo questi ultimi adeguamenti che possono subire variazioni si è ritenuto di disciplinare tale problematica così come è evidente nell'articolato normativo che per una migliore comprensione vi riportiamo:

D. Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente.

D. Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della

pianificazione esecutiva è vincolata:

- a. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme del PAI stesso.
- b. All'osservanza dell'art. 18 del "Codice della Protezione Civile" di cui al D.lgs 1/2018 "Pianificazione di protezione civile".

D. Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior

dettaglio più restrittive.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PUNTUALI

Osservazione art. 1

Vedi precedente al punto 8)

Osservazione art. 3

Ribadiamo quanto già sopra illustrato:

L'osservazione posta risulta in contrasto con la L.R. n. 19/2009 e smi che prevede *Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un **piano di area che ha valore di piano territoriale regionale** e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale.

Pertanto l'osservazione posta non risulta pertinente e in contrasto alla normativa vigente, nonostante ciò precisiamo che l'adeguamento del PRGC può essere effettuato alla prima variante utile.

Osservazione art. 5

ACCOLTA

~~D. P~~ In relazione al divieto di apertura e coltivazione di nuove cave o attività estrattive di cui all'art. 8 comma 3 lettera c) della L.R. n. 19/2009 e, smi, all'interno del territorio del Parco eventuali attività a scopo scientifico, didattico o conformi alle finalità dell'Ente Parco, anche se con escavazione e commercializzazione dei prodotti, ~~non sono considerate attività di cava, sono consentite~~ compatibilmente con la normativa vigente ~~in materia di attività estrattive, di rinaturazione o, comunque, in generale, in materia di movimentazione e/o asportazione di sedimenti dall'alveo.~~

~~D. P~~ Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazioni debbono avvenire esclusivamente mediante ~~semina~~ e impianto di specie autoctone.

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *"Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-.."*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione art. 6

ACCOLTA

Sono state accolte le modifiche proposte: cambio di direttive con prescrizioni.

Il comma 5 è stato modificato come indirizzo (I)

Osservazione art. 7

ACCOLTA

Modificato il comma 3 da Direttiva (D) a Prescrizione (P)

Ricordiamo che i PRGC possono prevedere normative più restrittive in generale senza che i piani territoriali si adeguino agli stessi.

Osservazione art. 8

ACCOLTA

Osservazione art. 8

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

E' stata introdotta all'art. 28 la definizione di s.u. superficie utile

Comma 14: Nel caso gli edifici siano utilizzati e con un'unica unità immobiliare gli stessi per esigenze del nucleo insediato possono essere recuperati e riutilizzati per più unità immobiliari.

Comma 15: Accolta.

Comma 17: Accolta

Comma 18: La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *“Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-.-“*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

Osservazione art. 11

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 4 accolta

Comma 5 La norma è conforme Misure Sito – specifiche “IT1150001” approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 di cui al seguente:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

Comma 8 Osservazione accolta e pertanto è stato modificato il comma così come segue:
I piani attuativi devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici e promossi dal Comune territorialmente interessato e/o da privati e associazioni, in qualità di soggetto attuatore, in collaborazione con l'Ente Parco.

Comma da 14 a 17 (vedi controdeduzioni dell'art. 10)

Comma 19 E' una norma introdotta da questo Piano più elastica rispetto alla norma vigente pensata finalizzata al non abbandono dell'immobile nel tempo poiché nell'ambito dei 20 anni è plausibile avvenga la revisione di piano d'Area e/o una variante urbanistica comunale.

E' stato introdotto il richiamo la Legge Regionale 56/77 e smi

Comma 23 accolta verrà riformulato con atto unilaterale d'obbligo così come segue:

P. La costruzione di nuove stalle o strutture legate ad attività di allevamento è consentita esclusivamente a seguito di stesura di atto unilaterale d'obbligo ~~o patto unilaterale~~ o convenzione tra l'Ente Parco e i proprietari consorziati che dichiarano da quali tenute all'interno del Parco ricavano almeno il 60% dell'alimentazione dei capi di bestiame. La richiesta del titolo abilitativo diretto deve essere accompagnata dal patto unilaterale.

P Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo.

Osservazione art. 12

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 6 accolta

P Per gli edifici esistenti individuati come Fruizione Puntuale per i quali non è prevista la redazione di un piano attuativo specifico è applicabile anche la normativa di zona di appartenenza ~~escluso il cambio di destinazione d'uso a fini di fruizione già disciplinato dal presente articolo.~~

Comma 8 accolta

D. Per le 11 zone individuate all'art. 3 comma 6, il proponente, ~~previa individuazione dello strumento esecutivo da parte del Comune,~~ dovrà procedere alla redazione di strumenti attuativi anche per frazioni, con la possibilità di prevedere nuove costruzioni, aumenti di volumetria e mutamenti di destinazione d'uso dei manufatti esistenti. In assenza di detti Piani si potranno realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza incrementi di

s.u. e volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso. È ammesso sempre, fatta salva la conformità alla normativa vigente, il recupero ai fini della realizzazione dell'alloggio per il titolare e/o il custode, fino ad un massimo di 200 mq di superficie da reperire nell'ambito della s.u. esistente.

Comma 9

E' da ritenersi integrativo all'art. 39 LR 56/77 esmi.

Comma 10

Sostituito il termine "destinazione d'uso" con il termine "attrezzature"

Osservazione art. 14

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 1 Non accolta; ricordiamo il combinato disposto dell'art. 26 e dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e smi.

Comma 2 Accolta .Il comma è stato così riformulato:

D. Nel territorio del Parco risultano insediate le seguenti attività di tipo produttivo: attività di piscicoltura in località Cascina Zendone, Porcilaia in località Cascina Cardano, Balchem (Comune di Marano Ticino), Mirplast (ex Isolplast), Pombia, Nuova S.Al.Co.S. Catering srl (Comune di Galliate), attività di piscicoltura ex Azienda Agricola Mandelli nelle località Mulino di S. Cassiano (Comune di Trecate), Mulino Vecchio Cascina Borda (Comune di

Cerano); ~~una più dettagliata definizione~~ **un continuo aggiornamento** delle attività presenti dovrà essere effettuata in collaborazione con i Comuni tramite un puntuale censimento.

Comma 3. Accolta. Comma così riformulato.

A. P Per tutte le attività produttive esistenti, di cui al comma 2, eventuali interventi di riassetto, riorganizzazione, ristrutturazione o ampliamento derivanti da esigenze di adeguamento funzionale a requisiti di efficienza, efficacia, sicurezza e qualificazione dei cicli produttivi devono essere limitati ad un incremento massimo del 30% della superficie coperta occupata dagli edifici e dagli impianti operativi al momento della richiesta e devono essere realizzati all'interno del sedime dell'area produttiva, utilizzando prioritariamente eventuali fabbricati dismessi. Per le attività industriali esistenti all'interno del Parco, se non dismissibili e/o rilocalizzabili anche mediante strumenti di perequazione, in aree maggiormente idonee all'esterno dell'area Parco, devono essere attuati gli opportuni interventi di mitigazione, da valutare di concerto con l'Ente Parco in considerazione del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dell'eventuale pericolosità della produzione, della morfologia del terreno, della vegetazione esistente, dell'orientamento e dei venti dominanti. ~~L'Ente Parco ha altresì la facoltà di imporre interventi di mitigazione ai soggetti inadempienti.~~

Comma 5 Non accolta, è già previsto.

Osservazione art. 16

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 11. Considerata l'osservazione è stata eliminata la definizione sopra descritta.

A seguito del parere motivato VAS l'articolato normativo relativo alle fasce PAI è stato modificato.

Comma 12 Accolta. E' stato reso prescrittivo.

Osservazione art. 17

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 5. Il comma è stato così modificato: **D. L'Ente Parco promuove l'agriturismo, così come disciplinato ai sensi della normativa vigente in materia, che costituisce riferimento per i requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture.** ~~L'Ente Parco ha la facoltà di rilasciare eventuali deroghe agli agriturismi convenzionati.~~

Comma 6 Il comma è stato modificato così come segue: **P. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto ad autorizzazione comunale nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia;** è previsto il parere obbligatorio dell'Ente Parco, che, in relazione alla vulnerabilità ambientale del sito e in base ad una logica di riequilibrio del sistema fruizione dell'intero territorio del Parco, valuterà in particolare l'accessibilità delle strutture, la presenza di eventuali aree attrezzate con parcheggio nelle vicinanze delle strutture e il corretto inserimento ambientale degli eventuali parcheggi di nuova realizzazione, la cui entità dovrà essere commisurata a un terzo del numero dei coperti del ristorante.

Osservazione art. 18

ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Sono state cambiate le attuali Direttive in Forma Prescrittiva.

Comma 3 rimasto invariato. Le norme di Piano d'Area (piano territoriale regionale) si applicano al solo territorio ad area Parco.

Comma 4 e 6 Accolta, è stato introdotto un rimando alla normativa in tema di corsi d'acqua

Commi da 14 a 26 Accolta. Direttive modificate in Prescrizioni

Commi 18,19,20 La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area.

In ogni caso, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. *“Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assentimento dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni:-...-”*

L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

OSSERVAZIONE art. 21
ACCOLTA E CONTRODEDOTTA

Comma 7 Accolta. Direttive modificate in Prescrizioni

OSSERVAZIONE art. 22
ACCOLTA

Sono stati modificati i commi citati.

OSSERVAZIONI art. 25-26
ACCOLTE

OSSERVAZIONE art. 27
NON ACCOLTA

Ai commi sono stati attribuita la valenza di indirizzi finalizzata alla redazione di specifiche linee guida da stilare in collaborazione con i Settori Regionali competenti e i Comuni.

OSSERVAZIONE art. 29
ACCOLTA

Corretto il numero del comma. Il termine temporale di legge è richiamato con il rimando alla legge regionale di riferimento.

OSSERVAZIONE art. 30
ACCOLTA

OSSERVAZIONI SPECIFICHE (riferite al territorio comunale di Cerano)
ACCOLTE E/O CONTRODEDOTTE

B) ACCOLTA
C) ACCOLTA

Il comma è stato modificato come segue:

*All'interno della riserva naturale speciale “Fortuna-Castioni” è individuata con apposito segno grafico nelle Tav- 13n, un'area attualmente agricola che deve essere portata a naturalizzazione **dall'Ente Parco, anche attraverso l'eventuale realizzazione di aree per la fitodepurazione, uno degli strumenti disciplinati dall'art. 3 comma 5.***

Il comma è stato modificato come segue

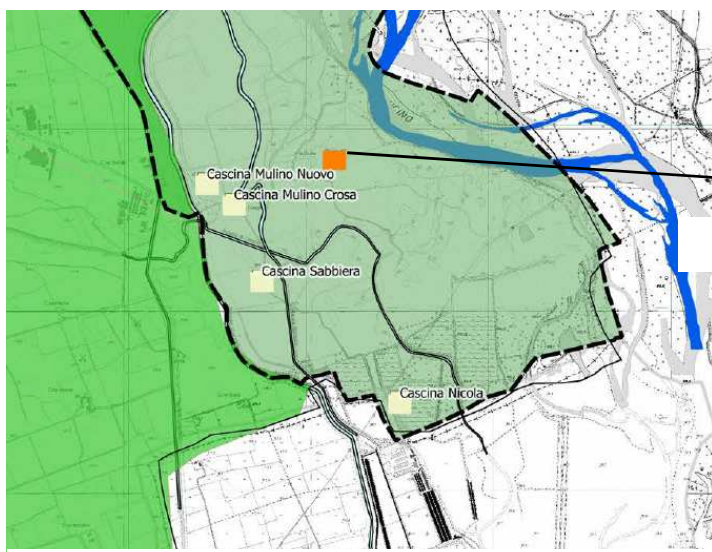
1. **~~A.~~ P.** *Le finalità istitutive delle zone di riserva naturale speciale sono:*
 - a. *la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale.*
 - b. *il mantenimento e il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali ad esso collegate.*

- c. la tutela degli elementi zoologici caratteristici e il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito.
- d. la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

A)-D)

Accolta

Zona di riferimento	Comune	Località	Normativa di zona	Consistenza (mq)	Posti ristorante esistenti	Ampliamento (mq)	Destinazioni Possibili	Impatti potenziali complessivi				
								UT	AB	PL	PR	PA
A - 18	Ceruso	Villa Giulia	ZA-PEC	630,00		200,00	area attrezzata	20				25
							ricettività			20		10
							ristorante				60	20
							servizi igienici	50				25
		C.na Nicola	ZA-PEC	350,00		100,00	area attrezzata	10				5
							ricettività			10		5
							ristorante				10	4
	Ceruso	Casette	ZN									
	Ceruso	Mulino Crosa	ZA-PEC	1000,00		200,00	ristorante				60	20
							ricettività			25		13
							residenza	36				9
	Ceruso	Mulino Nuovo	ZA-PEC	500,00		100,00	ristorante				60	20
							ricettività			15		8
							residenza	18				5
TOTALI								90	55	70	190	158



Villa Giulia risulta indicata

BENI ARCHITETTONICI

■ Bene di pregio elevato

■ Bene di pregio

■ Bene di interesse

Architettura civile (ville, edifici, monumenti...)

▲

▲

▲

Architettura fortificata

▲

▲

▲

Opere ingegneria idraulica

▲

▲

▲

▲

Ponti

●

●

●

Edifici produttivi

●

●

●

Oratori

●

●

●

Piloni devozionali

●

●

●

●

Piloni devozionali

●

●

●

Casine

■

■

■

Casine a corte

■

■

■

Mulini

■

■

■

■

E)

Accolta

COD.	LOCALITÀ	COMUNE	DEFINIZIONE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
26	26.1 Villa Fortuna - Bagno del Lino 26.2 Sette Fontane 26.3 Cna Sbianca 26.4 Candeggio Zucchi	Galliate	FA - fruizione articolata	R
27	Torre Mandelli	Romentino	FP - fruizione puntuale	R
28	Centrale elettrica Valle Ticino	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
29	Ponte di Trecate	Trecate	FA - fruizione articolata	R
30	Casa delle Fontane	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
31	Colonia Elioterapica	Trecate	FP - fruizione puntuale	T
32	S. Cassiano	Trecate	FP - fruizione puntuale	R
33	Ristorante Venezia	Cerano	FP - fruizione puntuale	R
34	La Badiola	Cerano	FA-FP fruizione articolata puntuale	N
35	Parco Maurizio	Cerano	FP - fruizione	D

F) CONTRODEDOTTA

Considerato che l'area da voi indicata ricade in classe di pericolosità IIIb4 ove la Circolare esplicativa recita *“Le Amministrazioni comunali potranno procedere alla realizzazione delle opere di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, di cui alla Classe IIIb, ed al punto a) precedente, attraverso strumenti esecutivi quali ad esempio i “Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche” previsti all'Art.47 della L.R. 56/77”* e che la vigenza di un Piano d'Area può essere anche più che ventennale a differenza della pianificazione locale è stato scelto di prevedere possibilità/opportunità di sviluppo socio-economico fatte salve norme più restrittive nei piani locali che prevalgono.

In ogni caso a tutela del richiedente nel corpo normativo sono state inserite le seguenti previsioni:

- D. Per le fasi progettuale ed autorizzativa degli interventi previsti dal Piano d'Area è necessaria da parte del richiedente la verifica della compatibilità con le previsioni dei PRGC vigenti adeguati al PAI e la classificazione del territorio in classi di pericolosità geologica ai sensi della normativa vigente.
- D. Ove è previsto uno strumento attuativo, la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito della pianificazione esecutiva è vincolata:
 - c. al rispetto delle disposizioni degli strumenti urbanistici adeguati al PAI, nonché delle norme del PAI stesso.
 - d. All'osservanza dell'art. 18 del “Codice della Protezione Civile” di cui al D.lgs 1/2018 “Pianificazione di protezione civile”.
- D. Ai fini della tutela idrogeologica e della difesa del suolo vige il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po; il presente Piano recepisce all'interno delle fasce A e B quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 29, 30 e 38, 39 del PAI. Risultano inoltre vigenti le norme previste dai PRG comunali adeguati al PAI ai sensi della Circolare 7/LAP/ 96 della Regione Piemonte qualora definiscano norme di maggior dettaglio più restrittive.

G) ACCOLTA. le indicazioni presentate sono state inserite nella Relazione di Piano d'Area al Capitolo Usi Civici.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**CONTRODEDOTTE**

Condividiamo le osservazioni sul ruolo fondamentale dell'agricoltura per la conservazione della biodiversità. L'Ente ha avviato recentemente il rilascio di contributi economici a favore delle aziende agricole che adotteranno le buone pratiche agronomiche nella fattispecie marcite e boscate (fondi bandi Cariplo). E' evidente che per portare avanti strumenti di questo tipo l'Ente dovrà essere dotato di una disponibilità finanziaria dedicata che potrà reperire solo mediante bandi di finanziamento e/o risorse per compensazioni ambientali.

Sono stati introdotti i seguenti commi all'artt. 9 e 15

- *Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.*
- *L'Ente Parco promuove, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.*

Al fine di poter concertare le scelte pianificatorie con le Associazioni di categoria agricola verrà istituito un tavolo tematico con le associazioni di categoria agricola. Osserviamo che alla Consulta per la Promozione del Territorio, costituita ai sensi della L.19/2009, ad inizio insediamento è stato affidato il compito di esprimersi sul Piano d'Area. Inoltre, la Consulta ha tra i suoi componenti tre rappresentanti nominati ufficialmente dalle vostre rispettabili associazioni agricole.

OSSERVAZIONE 9.3 -9.4**CONTRODEDOTTA**

Tale comma risulta in linea con il divieto di cui all'art. Art. 3 lett f) Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 ovvero *è fatto divieto nel sito effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.*

Siamo anche a ricordare quanto disciplinato dalla L.R. 19/2009 e, smi ai sensi dell'art. 8 Norme di tutela e di salvaguardia, comma 3 lettera e)

Nelle aree protette istituite e classificate come Parco Naturale e Riserva Naturale si applicano i seguenti divieti: movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; che comportino un miglioramento ambientale comunque oggetto di valutazione di incidenza.

OSSERVAZIONE 9.5- 10.8-11.9:**ACCOLTA**

Accolta il comma verrà modificato come segue:

Non sono consentiti nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.

OSSERVAZIONE 9.6

ACCOLTA

Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri **della normativa vigente in materia del regolamento regionale vigente**. ~~Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti-inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

Controdeduzione all'osservazione 9.8 –

ACCOLTA PARZIALMENTE

E' stato modificato il comma come segue:

In generale è vietata qualsiasi nuova costruzione. Nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola di cui all'art. 11 delle presenti norme verranno valutati di volta in volta.

OSSERVAZIONE 9.11

ACCOLTA PARZIALMENTE

Al fine di agevolare è stato introdotto lo strumento del permesso di costruire convenzionato e il comma è stato modificato così come segue:

*Per gli edifici e i fabbricati non utilizzati con s.u. esistente superiore a 250 mq, con ricorso alla pianificazione esecutiva convenzionata estesa a tutta la proprietà **e/o permesso di costruire convenzionato**, è ammesso il recupero e il cambio di destinazione e il limite di cui al comma 13, senza possibilità di ampliamento della s.u. esistente.*

OSSERVAZIONE 10

ACCOLTA

La cartografia è stata riesaminata e rivista. A seguito dell'osservazione di rivisitazione delle mappe è stata espletata una verifica ed eventualmente la rettifica cartografica conseguente.

OSSERVAZIONE 10.3/c

CONTRODEDOTTA

Tale norma risulta coerente alle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016 (Art. 10- Obblighi)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-novara>

OSSERVAZIONE 10.7

ACCOLTA

Eliminato il comma, vedi L.R. 19/2009 sui boschi.

OSSERVAZIONE 11

ACCOLTA PARZIALMENTE

Al fine di incentivare l'utilizzo delle buone pratiche è stato modificato il comma come segue:

- *L'Ente Parco promuove, **compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente**, le forme di agricoltura sostenibile nella coltura e produzione agricola e agroalimentare che privilegiano quei processi naturali che consentono di preservare la "risorsa ambiente" mediante le buone pratiche e il recupero delle tradizioni.*

OSSERVAZIONE 11.4:

CONTRODEDOTTA

Per miglioramento fondiario si intende un' intervento agronomico straordinario non il livellamento ordinario finalizzato alla semina.

OSSERVAZIONE 11.5:

CONTRODEDOTTA

La modificazione delle colture di prati permanenti e marcite è comunque normata anche dall'art. 3 Divieti delle Misure Sito – specifiche "IT1150001" approvate con DGR 53-4420 del 19.12.2016. Su tale tematica verrà redatto obbligatoriamente dall'Ente un apposito Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000 con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

OSSERVAZIONE 12

CONTRODEDOTTA

Le zone di fruizione puntuale sono un'opportunità aggiuntiva rispetto alla norma di zona in cui ricade l'immobile di riferimento. Diversamente le zone di fruizione articolata devono essere sottoposte alla pianificazione esecutiva. In assenza di pianificazione esecutiva si potranno realizzare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza incremento di s.u. e volumetrico e senza cambio di destinazione d'uso. È ammesso sempre, fatta salva la conformità alla normativa vigente, il recupero ai fini della realizzazione dell'alloggio per il titolare e/o il custode, fino ad un massimo di 200 mq di superficie da reperire nell'ambito della s.u. esistente.

OSSERVAZIONE 22.4

CONTRODEDOTTA

Il Piano d'Area non ha la competenza giuridica per disciplinare tematiche e problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro già oggetto di altra normativa vigente. La posa di cartellonistica è disciplinata dalla normativa vigente.

OSSERVAZIONE GENERALE ZONA AGRICOLA SPECIALE

CONTRODEDOTTA

La zona agricola speciale non può essere integrata alla zona agricola forestale. La zona agricola speciale per la tutela del *Pelobates fuscus insubricus* (porzione di territorio di Cameri). Tale zona costituisce un sito di rilevante importanza per la presenza del *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e riconosciuta come specie in pericolo di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for Conservation of Nature - IUCN). In tale zona presenti vaste superfici di terreno agricolo. Questo raro anfibio sopravvive in alcune località della Pianura Padana ed è uno degli anfibi europei a maggior rischio di estinzione. **In considerazione di ciò è tutelato dalla Direttiva Habitat – 92/42/CEE nell'ambito degli Allegati II e IV quale specie di interesse prioritario. Ed è proprio a seguito di questa Direttiva europea che con Legge Regionale n. 10/1993 è stato ampliato il Parco Naturale della Valle del Ticino, in Comune di Cameri, istituendo così la Zona Agricola Speciale al fine di tutelare la popolazione di Pelobate fosco (*Pelobates fuscus insubricus*) presente nell'area.** L'Ente nel corso degli anni ha lavorato per il ripopolamento di questa specie che ha avuto alti e bassi. Nel marzo scorso si sono conclusi i lavori nel Parco Naturale del Ticino, presso la località Zaboina di Cameri, su un terreno di proprietà, di realizzazione di una nuova zona umida finalizzata a costituire un ambiente favorevole alla riproduzione degli anfibi con particolare riguardo per il Pelobate fosco, la cui popolazione negli ultimi anni ha subito una considerevole riduzione, legata alla sostanziale scomparsa nell'area delle Il pelobate fosco insubrico (*Pelobates fuscus insubricus*) è un piccolo e tozzo rospo dalla colorazione variabile tra il verdastro ed il grigio, con occhi gialli grandi e sporgenti. E' chiamato anche "rospo della vanga" a causa delle sue abitudini fossorie, in quanto trascorre gran parte dell'anno all'interno del terreno soffice, fuoriuscendo soltanto nelle notti umide e piovose per alimentarsi e riprodursi. Un tempo molto diffuso negli ambienti risicoli e nelle golene temporanee, da alcuni decenni è ormai fortemente in declino a causa della scomparsa degli habitat idonei e dell'introduzione di predatori alloctoni. Attualmente è quindi considerato uno tra gli anfibi italiani più rari ed a rischio estinzione. L'importanza della sua tutela è dovuta al fatto che la sottospecie *Pelobates fuscus insubricus* è endemica della Pianura Padana: ciò significa che al mondo non è possibile trovarla al di fuori di quest'area.

Per questo motivo quest'anfibio è classificato "in pericolo" dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) e la sua conservazione è considerata prioritaria secondo la Direttiva Europea 92/43/CEE

"Habitat". E' tutelato inoltre dalla Convenzione di Berna del 1979 (Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), ratificata in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981. Nei prossimi anni l'ente intende realizzare altre zone umide di diversa natura nell'ambito di questo territorio finalizzate a rafforzare e stabilizzare ulteriormente la popolazione di questo prezioso anfibio. Ciò sarà possibile utilizzando fondi di compensazione ambientale legati alla realizzazione nel Parco Naturale del Ticino di interventi di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Torino-Milano e fondi derivanti da finanziamenti europei (LIFE) qualora l'ente ne risulterà beneficiario.

Alla luce di quanto sopraddeito la zona agricola speciale non può essere variata sono comunque stati modificati i seguenti commi:

*P. Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, inclusi i livellamenti, fatti salvi quelli che, compatibilmente con la conservazione della specie *Pelobates fuscus insubricus*, abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi naturali, quelli che siano legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione e di caratterizzazione di situazioni di preesistente degrado, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Operazioni agronomiche di tipo straordinario dovranno essere autorizzate dall'Ente.*

P. ~~In ogni caso~~ gli interventi non devono comportare, fatta salva diversa valutazione da parte dell'Ente Parco, la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o simili, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.

~~P. Non sono consentiti nuovi allevamenti suinicoli, ittici e di animali domestici d'affezione e/o esotici. Non sono consentiti~~ nuovi allevamenti di animali di affezione e/o esotici. Nuovi allevamenti suinicoli, ittici e/o ampliamenti di allevamenti suinicoli, ittici esistenti verranno valutati dall'Ente di volta in volta.

D. P. Sono consentiti gli allevamenti di bovini, equini, ovi-caprini e avicoli a terra, nel rispetto di un rapporto con il terreno che consenta la gestione dell'azoto zootecnico secondo i criteri della normativa vigente in materia ~~del regolamento regionale vigente. Per gli allevamenti esistenti, l'Ente Parco ha la facoltà di redigere appositi regolamenti che stabiliscono norme di compatibilità ambientale, con riferimento al carico massimo di azoto al campo dell'allevamento, al carico di azoto al campo/ha/anno, alle prescrizioni anti inquinamento, nonché ai criteri e ai tempi di adeguamento delle strutture esistenti.~~

D Il pascolo è consentito unicamente nelle aree agricole o in altre aree private all'occorrenza temporaneamente recintate e appositamente individuate di concerto con l'Ente Parco.

~~P. È vietata qualsiasi nuova costruzione.~~

P. In generale è vietata qualsiasi nuova costruzione. Nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola di cui all'art. 11 delle presenti norme verranno valutati di volta in volta.

P. È consentita la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'Ente Parco.

P. Considerato l'alto valore naturalistico della zona agricola speciale l'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, promuove buone pratiche agricole finalizzate alla creazione di aree umide, marcite e risaia tradizionale.

OSSERVAZIONE 3 C. 8:**ACCOLTA PARZIALMENTE**

L'art. 26 della L.R. 19/2009 e smi recita quanto segue: *"Fermo restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti"*

Pertanto non è possibile cambiare il dispositivo di legge. Il comma è stato così riformulato.

Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e ~~le relative eventuali osservazioni~~ i relativi pareri di cui al comma 7 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme.

OSSERVAZIONE 5 C. 3:**ACCOLTA PARZIALMENTE**

La normativa del Piano d'Area in tema di recinzioni non risulta in contraddizione, nella fattispecie chiariamo che in tutto il territorio del Parco è vietato costruire nuove opere di recinzione dei fondi se con utilizzo di siepi a verde così come espresso dall'art. 5 comma 3 della normativa del Piano d'Area. Il comma è stato così modificato:

Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di costruire nuove opere di recinzione dei fondi, se non con siepi a verde, fatto salvo quanto disciplinato dalle presenti norme. Deve comunque essere garantito il passaggio pedonale lungo la riva del fiume. Inoltre, vista l'osservazione, nell'ambito dell'art. 18 al comma 18 è stato modificato come segue. "Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, e di attività ortoflorovivaistiche, di contenimento da fauna selvatica previo assenso dell'Ente Parco sulla tipologia di recinzione da adottare. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, in tali casi valgono le seguenti indicazioni: -.-" L'Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all'art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.

OSSERVAZIONE 5 C. 6:**ACCOLTA**

Il comma è stato così modificato:

~~D. P.~~ Le opere di recinzione con siepe a verde devono avvenire mediante piantumazioni ~~debbano avvenire~~ esclusivamente mediante ~~semina~~ impianto di specie autoctone.

OSSERVAZIONE 6 C. 3-4**CONTRODEDOTTA**

Le mitigazioni previste sono state introdotte al fine di tutelare l'area protetta del Parco del Ticino nonché sito RETE NATURA 2000: zona di conservazione speciale (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) IT 1150001 "Valle del Ticino" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "habitat-Direttiva 2009/147/CE2 'Uccelli'. Tali motivazioni sono spiegate al comma 1 dello stesso articolo pertanto sarebbe pleonastico citarlo nuovamente.

OSSERVAZIONE 11 C. 14-15-16-17 OSSERVAZIONE 12 C. 6

ACCOLTE

E' stata introdotta all'art. 28 la definizione di superficie utile.

Corretti i rimandi ai commi.

OSSERVAZIONE 16 C. 11

ACCOLTA

A seguito di altre osservazioni relative alla superficie lorda citata è stata eliminato il comma .

OSSERVAZIONE N. 19 b COMUNE DI GALLIATE

MEDITERRANEAN SHIP REPAIRS SRL

ACCOLTA CON CONDIZIONE.

Vista l'Osservazione relativa al mantenimento dell'attività produttiva alla ex -area Salcos, considerato anche lo studio di incidenza di tale attività e il giudizio di incidenza allegato alla presente che ammette il mantenimento della destinazione d'uso proposta in quanto esclusivamente meccanica.

Considerata inoltre la Delibera di GIUNTA COMUNALE Nr. 231 del 02/12/2019 in allegato:

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX SALCOS IN STRADA VICINALE DELLA MONTAGNA - REVOCA DGC 219 DEL 18/11/2013 E RISOLUZIONE CONSENSUALE CONVENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Visto il parere rilasciato dal Settore Gestione Ambientale dell'Ente in allegato.

L'osservazione viene accolta con la condizione che l'attività negli anni a venire venga mantenuta così come proposta ovvero senza possibilità di ampliamenti ed esclusivamente di tipo meccanica.

	Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
--	--	---------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX SALCOS IN STRADA VICINALE DELLA MONTAGNA - REVOCA DGC 219 DEL 18/11/2013 E RISOLUZIONE CONSENSUALE CONVENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

L'anno 2019 addì 2 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nell'apposita sala si è riunita la Giunta comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presenza
DI CAPRIO CLAUDIANO	Sindaco	SI
LOMBARDO MIRKO	Vice Sindaco-Ass	SI
FRUGERI CORRADO	Assessore	SI
MASTROSIMONE PAOLO	Assessore	SI
MILANI VALERIA	Assessore	SI
MONFROGLIO DANIELA	Assessore	SI

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO.

Assiste il Segretario Generale Passaro Armando.

Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
--	----------------------	---------------------------

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX SALCOS IN STRADA VICINALE DELLA MONTAGNA - REVOCA DGC 219 DEL 18/11/2013 E RISOLUZIONE CONSENSUALE CONVENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n.24-7495, in data 23/04/2014, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., è stato approvato il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C. 2008), con modificazioni introdotte “ex-officio”;
- la predetta deliberazione è stata pubblicata sul BUR n. 19, in data 08/05/2014, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nel testo previgente all’entrata in vigore della L.R. 3/2013 e secondo le disposizioni transitorie della medesima legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 11/11/2014 è stata approvata una modificazione che non costituisce variante del P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., consistente nella correzione della definizione “manutenzione conservativa” presente nell’art. 37.16 delle N.d.A. del P.R.G.C. vigente con la definizione “restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 3, punto 1), lettera c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/06/2015 è stata adottata la variante parziale n. 1 al PRGC 2008 vigente;
- con D.C.C. n. 30 del 27/07/2017 è stata approvata una modificazione che non costituisce variante del P.R.G.C. (n. 2 - fase 1) ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 è stata approvata una modificazione che non costituisce variante del P.R.G.C. (n. 2 - fase 2) ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a)-b)-e)-f) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con D.C.C. n. 16 del 29/03/2018 è stata approvata una parziale rettifica, per mero errore materiale, alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 sopra citata;
- con D.C.C. n.30 del 29/05/2018 è stata approvata una modificazione che non costituisce variante del P.R.G.C. (n.2 - fase 2 bis) ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettere a) - b) - f) - della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con D.C.C. n. 54 del 25/07/2018 è stata approvata una parziale rettifica per errore materiale dell'elaborato I1 di cui alla D.C.C. n. 71 del 21/12/2017 sopra citata;
- con D.C.C. n.11 del 04/04/2019 è stata revocata la D.C.C. n.45/2015 avente per oggetto “Adozione variante parziale n.1 al P.R.G.C. 2008 vigente ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con D.C.C. n. 12 del 04/04/2019 è stata adottata la variante parziale n. 2/2019 ai sensi dell’art. 17, comma 5, L.R. n.56/1977 e s.m.i. con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- con D.C.C. n. 13 del 04/04/2019 è stata approvata una rettifica mero errore materiale perimetrazione P.E.C. di via San Martino approvato con DCC n.75 del 29/09/1998 - variante ex art. 17, comma 12, lett. a), L.R.56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. 2008

Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
---	---	--

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 in data 18/11/2013 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di riqualificazione dell'area ex Salcos in strada Vicinale della Montagna, ricadente in area protetta del Ticino, nonché la relativa bozza di convenzione, presentato dalla società Mediterranean Ship Repairs S.r.l. di Milano, e costituito dei seguenti elaborati a firma dell'Arch. Gazzola Roberto e dell'Arch. Giacomo Aurelio Storzini:

- Relazione di P.E.C. prot. n. 25384 del 03/12/2012
- Relazione Paesaggistica prot. n. 25384 del 03/12/2012
- Bozza di Convenzione prot. n. 19447 del 13/09/2012 che sostituisce integralmente la bozza di convenzione prot.n. 25384 del 03/12/2013
- Studio di Incidenza prot. n. 25384 del 03/12/2012;
- Elaborati grafici:
 - Tav. 01 Planimetria generale ed astratti di piano prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 02 Rilievo fotografico prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 03 Edificio 1 (piante, prospetti, sezioni) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 04 Edificio 2 (piante, prospetti, sezioni) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 05 Edificio 3 (piante, prospetti, sezioni) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 06 Edifici 2,3 e 4 (planimetrie e piante) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 07 Edificio 2 e 3 (prospetti e sezioni) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 08 Edificio 4 (prospetti e sezioni) prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 09 Verifica SUL prot. n. 25384 del 03/12/2012
 - Tav. 10 Planivolumetrico e scorci prospettici prot.n.25384 del 03/12/2012;

Vista la Convenzione urbanistica ed edilizia Rogito Notaio Fabio Auteri di Novara Rep. n. 41980 Racc. 18477 sottoscritta in data 30/12/2013;

Considerato che il Piano Esecutivo Convenzionato prevede:

- l'utilizzazione di un'area destinata prevalentemente ad insediamenti produttivi con la sua trasformazione in area residenziale da realizzarsi su porzione di terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 7 mappale 174;
- la demolizione od il riutilizzo di tutte le strutture produttive distinte a Catasto Fabbricati al foglio 7 mappali 174 sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, e la realizzazione di alcune unità residenziali con i loro accessori;

Rilevato che, ai sensi del Piano dell'Area del Parco Naturale della Valle del Ticino approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n.839-C.R. 2194 del 21/02/1985 e della Revisione Generale di Piano d'Area adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo (D.C.D.) n.17 del 15/11/2010 ed integrata con D.C.D. n.39 del 06/11/2012, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha approvato, con proprio Decreto n.2 del 17/01/2013, la cessione ad uso pubblico del 30% dell'area mediante monetizzazione pari ad €.15.000,00 corrisposti al medesimo Ente con quietanza in data 24/1/2013;

Vista la nota pervenuta al prot. 15053 del 27/06/2019 con cui la società Mediterranean Ship Repairs S.r.l. ha richiesto di valutare il mantenimento della destinazione dell'area produttiva del terreno distinto a Catasto Terreni al foglio 7 mappale 174, facendo nel contempo istanza di trasmissione, per competenza, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nelle more delle procedure di adozione del Nuovo Piano d'Area;

Preso atto che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 06/02/2019 ha adottato, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 e s.m.i., il nuovo Piano d'Area;

Dato atto che il Comune di Galliate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 11/07/2019 ha approvato le osservazioni di carattere generale alle Norme Tecniche di Attuazione relative al Nuovo Piano

Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
--	--	---

d'Area adottato, inserendo nelle stesse l'istanza prot. 15053 in data 27/06/2019 sopra richiamate, trasmesse all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con prot. 16713 in data 15/07/2019;

Vista la richiesta, pervenuta al prot. 26780 in data 12/11/2019, con cui la società Mediterranean Ship Repairs S.r.l. ha richiesto la revoca della Convenzione urbanistica ed edilizia notaio Auteri in data 30/12/2013 Rep.41980 Racc.18477;

Vista la bozza di "Risoluzione consensuale di Convenzione" trasmessa dalla società richiedente e pervenuta al prot. n. 27661 in data 21/11/2019;

Vista la nota prot. 27641 in data 21/11/2019 con cui è stato comunicato alla società Mediterranean Ship Repairs Srl l'iter per addivenire alla revoca di cui trattasi;

Dato atto che con nota prot. 28240 in data 28/11/2019 sono stati trasmessi all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore l'istanza prot. 26780/2019, la bozza di atto notarile prot. 27661/2019 e la lettera prot.28240/2019 per la formulazione di parere;

Rilevato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha trasmesso propria nota prot. 4520 del 28/11/2019, pervenuta in pari data al prot. 28292, con cui ha informato che la revoca del P.E.C. non comporta la restituzione da parte dell'Ente della somma di €.15.000,00 corrisposta quale monetizzazione della cessione ad uso pubblico del 30% dell'area, ma che la stessa non sarà più richiesta al futuro proprietario/richiedente di P.E.C. e/o Permesso di Costruire Convenzionato;

Dato atto che con nota prot. 28351 in data 29/11/2019 la predetta comunicazione prot.28292/2019 è stata trasmessa alla società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. e, nel contempo, è stato richiesto di apportare alcune modifiche allo schema di atto notarile proposto;

Considerato che in data 02/12/2019 al protocollo comunale n. 28460 è pervenuta da parte della società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. espressa rinuncia alla restituzione della somma versata a titolo di monetizzazione delle superfici da destinare ad uso pubblico all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Rilevato che in data in data 02/12/2019 al prot.28472, sostituita ed annullata con prot. 28533 in data 02/12/2019, è pervenuta nuova bozza di "Risoluzione consensuale di Convenzione", e che la stessa è ritenuta meritevole di approvazione;

Considerato che l'Amministrazione comunale, nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento giuridico in materia di pianificazione urbanistica, intende accogliere la richiesta della società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. e, quindi, procedere: a) alla revoca della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 18 novembre 2013 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo Convenzionato di riqualificazione dell'area ex Salcos in strada Vicinale della Montagna, approvazione Piano Esecutivo e bozza di convenzione*"; b) alla conseguente risoluzione consensuale della Convenzione urbanistica ed edilizia, a rogito del notaio Auteri, stipulata dall'Ente in data 30 dicembre 2013 (rep.41980; racc.18477);

Dato atto che, in base al chiaro disposto dell'art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato, oltre che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per un mutamento della situazione di fatto non prevedibile, anche «*in caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*»;

Dato atto che il mutato intendimento della società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. non può non determinare una riponderazione dell'interesse pubblico, non risultando ragionevole conservare efficacia ad uno strumento urbanistico convenzionale al quale il privato contraente non intende dare alcuna futura esecuzione;

Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
---	---	--

Dato atto che il potere di revoca di un provvedimento amministrativo esige soltanto una valutazione di convenienza e opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti indicate all'art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicché il valido esercizio di tale potere resta, comunque, rimesso all'apprezzamento dell'Amministrazione procedente [T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 27/06/2018, n. 1461];

Dato atto che, nel caso di specie, dalla revoca dello strumento urbanistico, in quanto richiesta dai privati, non sorge alcun obbligo all'indennizzo da parte dell'Amministrazione ex art. 21 *quinquies*, comma 1, parte seconda, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

Ritenuto quindi procedere, a norma dell'art. 21 *quinquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 18/11/2013, avente per oggetto "*Piano Esecutivo Convenzionato di riqualificazione dell'area ex Salcos in strada Vicinale della Montagna – Approvazione Piano Esecutivo e bozza di convenzione*" ed alla risoluzione consensuale della Convenzione urbanistica ed edilizia, a rogito del notaio Auteri in data 30/12/2013 Rep.41980 Racc.18477;

Rilevato che la revoca, determinando l'inefficacia sopravvenuta della deliberazione di Giunta Comunale n.219/2013 del 18/11/2013, produce, come conseguenza, l'estinzione del procedimento in itinere;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Dato atto che si è ritenuto di non dover acquisire il parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, del Responsabile di Ragioneria, poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di accogliere la richiesta formulata dalla società Mediterranean Ship Repairs S.r.l. con nota pervenuta al protocollo comunale in data 12/11/2019, al n.26780 e, per l'effetto, di procedere: a) alla revoca della Deliberazione di Giunta Comunale n.219 del 18 novembre 2013 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo Convenzionato di riqualificazione dell'area ex Salcos in strada Vicinale della Montagna, approvazione Piano Esecutivo e bozza di convenzione*"; b) alla risoluzione consensuale della Convenzione Urbanistica ed edilizia, a rogito del notaio Auteri, stipulata in data 30 dicembre 2013 (rep.41980; racc.18477);
2. di approvare lo schema di Accordo per la risoluzione consensuale della Convenzione urbanistica ed edilizia, a rogito del notaio Auteri, stipulata in data 30 dicembre 2013 (rep.41980; racc.18477) pervenuto al protocollo comunale in data 02/12/2019, al n. 28533;
3. di autorizzare il Responsabile del Settore Programmazione Territoriale a sottoscrivere l'Accordo e ad apportare allo stesso, in fase di rogito, le modifiche di carattere meramente formale che rendano necessarie od opportune e che non alterino il contenuto sostanziale dello schema approvato con il presente atto;

Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019
--	----------------------	---------------------------

4. di dare atto che l'Accordo avrà la forma dell'atto pubblico notarile e che tutti gli onorari notarili e fiscali derivanti dallo stesso sono a carico della società richiedente;

5. di demandare al Responsabile del Settore Programmazione Territoriale tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto sopra richiamati;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione e relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio*". Successivamente all'adozione verrà pubblicata nella stessa sezione la deliberazione ed i relativi allegati.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere per consentire il proseguo in considerazione dell'iter di approvazione del Nuovo Piano d'Area da parte dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, cui è stata trasmessa con prot. 16713 in data 15/07/2019 l'istanza prot.15053 in data 27/06/2019 di modifica della destinazione urbanistica dell'area in questione;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 543**

Ufficio Proponente: **Programmazione Territoriale**

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX SALCOS IN STRADA VICINALE DELLA MONTAGNA - REVOCA DGC 219 DEL 18/11/2013 E RISOLUZIONE CONSENSUALE CONVENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione Territoriale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/12/2019

Il Responsabile di Settore

dott. ing. Moira Piacentini

Parere Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 03/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Silvia Dalla Piazza

	Comune di Galliate Provincia di Novara	Numero 231	Data 02/12/2019	
---	--	----------------------	---------------------------	--

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DI CAPRIO CLAUDIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
PASSARO ARMANDO

Cameri 20.12.2019

Settore Gestione Ambientale
Responsabile Dott. Edoardo Villa

Al Responsabile Settore Pianificazione e Promozione
Ente Parchi Ticino Lago Maggiore
Arch. Monica Perroni
mperroni@parcoticinolagomaggiore.it

Oggetto: Osservazione alla “ADOZIONE DEL NUOVO PIANO D'AREA DEL PARCO NATURALE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 29/06/2009 N. 19 E S.M.I.” presentata in data 11.07.2019 dal Comune di Galliate a seguito di istanza in data 27.06.19 presentata dalla Società Mediterranean Ship Repairs s.r.l. Osservazioni.

A seguito dell'analisi dello Studio di Incidenza presentato dall'Arch. Roberto Gazzola dello Studio Gazzola di Galliate (NO) inerente alla previsione di mantenimento della destinazione ad uso produttivo dell'area della proprietà ex Salcos, localizzata in Comune di Galliate e ricadente all'interno della ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", si comunica quanto segue.

La proposta di insediamento di nuova attività produttiva negli edifici esistenti indicata come Alternativa 2 è confrontata nello Studio con l'Alternativa 0 (nessun intervento) e l'Alternativa 1 (riutilizzo ai fini residenziali/ricettivi). Quest'ultima prevede la rimozione e smaltimento delle coperture in Eternit e delle pavimentazioni in calcestruzzo, la ristrutturazione degli altri edifici e la costruzione di nuove unità abitative.

Gli interventi nell'ambito dell'Alternativa 2 prevedono in fase di cantiere la bonifica e lo smaltimento delle coperture in Eternit presenti sugli edifici, la ristrutturazione degli altri edifici ed il loro riutilizzo come nuove unità produttive.

L'esercizio della nuova attività produttiva che verrebbe ad insediarsi è costituito dalle lavorazioni di lamiera zincata, inox o preverniciata e di lamiera nera con taglio plasma, puntatura, saldatura per la realizzazione dei componenti per impianti, per le quali non è previsto l'uso sostanze chimiche pericolose o cancerogene, né il rilascio di scarichi o rifiuti industriali nel reticolo idrico. Le uniche immissioni previste sono quelle relative alle acque bianche che saranno raccolte e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra, visti il D.P.R. 357/97 e s.m.i., la L.R. 19/2009 e s.m.i. e le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19.12.2016, a fronte delle tre alternative prospettate, la proposta di mantenimento di destinazione ad uso produttivo dell'area ex-Salcos è ritenuta compatibile con il regime di tutela dell'Area Protetta e non deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, A CONDIZIONE che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le lavorazioni dei materiali devono limitarsi a quanto descritto nello Studio di Valutazione di Incidenza e avvenire esclusivamente attraverso le modalità indicate nello stesso. Non sono inoltre consentiti futuri ampliamenti delle attività produttive in termini di superficie occupata e di tipologie di lavorazione, che potranno essere unicamente di natura meccanica;
- 2) Le coperture in Eternit presenti sui fabbricati devono essere rimosse e smaltite a carico del richiedente secondo la normativa vigente;
- 3) Nell'area di cantiere non dovrà essere stoccato alcun rifiuto o altro materiale inquinante, inoltre durante le fasi di cantiere e di esercizio dell'attività dovranno essere adottate tutte le precauzioni

necessarie affinché non si verifichino emissioni di sostanze inquinanti in aria, nel suolo e nel reticolo idrico;

- 4) Gli impianti di illuminazione dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art 4 comma 1 lettera n) numero 2 delle MdC della ZSC-ZPS "Valle del Ticino" e dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 31.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Referenti:

Dott. Edoardo Villa

Funzionario Responsabile Settore Gestione Ambientale

Tel. 011 4320091 cell. 320 4373968 – e.mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

OSSERVAZIONE 8 C. 7 d)**ACCOLTA**

il comma è stato integrato come segue:

Sono vietati tutti gli interventi di modificazione del suolo, fatti salvi quelli con finalità di conservazione degli ecosistemi periferiali, quelli legati a finalità di interesse scientifico, quelli di restituzione dei caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado e quelli afferenti ai manufatti e alle infrastrutture irrigue eseguiti dagli Enti competenti valutati positivamente dall'Ente, finalizzati a garantire la funzionalità delle infrastrutture e la sicurezza idraulica del territorio.

OSSERVAZIONE 9 C. 4**ACCOLTA PARZIALMENTE**

Il comma è stato modificato non come da richiesta ma nel seguente modo (che soddisfa comunque la richiesta)

~~In ogni caso~~ *Gli interventi sopradetti non devono comportare, fatta salva diversa valutazione da parte dell'Ente Parco, la realizzazione di impermeabilizzazioni, rivestimenti con manufatti cementizi o similari, artificiose rettifiche, e alterazioni alla vegetazione spontanea arbustiva o arborea.*

OSSERVAZIONE 10 C. 13**ACCOLTA PARZIALMENTE**

E' stato integrato il un comma 17 dell'articolo 16 così come segue:

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo sui manufatti e le infrastrutture della rete irrigua, previa valutazione dell'Ente Parco.

OSSERVAZIONE 11 C. 8**ACCOLTA**

comma modificato come segue:

L'Ente promuove, nell'ambito delle misure di mitigazione e compensazione ambientale, compatibilmente con le esigenze di manutenzione ordinaria delle infrastrutture irrigue, eseguite dagli Enti competenti, finalizzata a garantire la funzionalità e la sicurezza idraulica del territorio, ~~auspicabile, mediante~~ la costituzione di reti ecologiche, corridoi di paesaggio e corridoi ripariali, a tal fine devono essere mantenute le fasce non coltivate ai margini dei campi, le siepi e i bordi dei canali, che ospitano popolazioni ricche ed abbondanti di invertebrati predatori di altri invertebrati dannosi alle colture, costituiscono l'ambiente di rifugio e di nidificazione di numerose specie di uccelli insettivori, infine consentono di ricreare permeabilità ai flussi biotici e ridurre la frammentazione degli habitat;

OSSERVAZIONE 12 Fruizione n. 26**ACCOLTA**

E' stato integrato come segue:

Nuove attrezzature: bed & breakfast, agriturismo, area attrezzata, parcheggio, noleggio biciclette, attività culturali, attività e progetti di ricerca scientifica, attività sportive, ristoro e ricettività.

OSSERVAZIONE art. 16 comma 12**ACCOLTA PARZIALMENTE**

Al comma è stata introdotta la seguente frase *“fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d’acqua irrigui, eseguite Enti competenti”* e accolta in parte la richiesta di Est Sesia.

OSSERVAZIONE art. 16 comma 17**ACCOLTA PARZIALMENTE**

Non è stata inserita solo l’Ente ha la facoltà di valutare la possibilità di impermeabilizzare. E’ invece stato integrato come segue: **P.** *Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall’Ente Parco. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo sui manufatti e le infrastrutture della rete irrigua, previa valutazione dell’Ente Parco*

OSSERVAZIONE art. 16 comma 18**ACCOLTA PARZIALMENTE**

modifica del comma come segue: *E’ vietata l’impermeabilizzazione di fossi e dei canali salvo diversa disposizione dell’Ente Parco.*

OSSERVAZIONE art. 16 comma 21**ACCOLTA**

comma così modificato:

P. *Per la salvaguardia del rapporto ambientale della rete idrica e irrigua, si prevede una fascia di rispetto con una larghezza pari a due volte l’altezza del salto morfologico, su entrambi i lati dei corsi d’acqua naturali (lanche, zone umide, fontanili, risorgive, etc.), del Canale Regina Elena, dei Navigli Langosco e Sforzesco, delle Rogge Molinare di Oleggio e Galliate da mantenersi boscata, fatto salvo le strade esistenti e fatte salve le esigenze di accesso alle sponde e la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei manufatti e dei corsi d’acqua irrigui, eseguite Enti competenti*

OSSERVAZIONE riferita art. 18 comma 4**CONTRODEDOTTA**

L’Ente ha ritenuto inoltre di introdurre all’art. 3 comma 2 la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/ prescrizioni/direttive del presente Piano d’Area ed agevolare l’attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell’Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con associazioni di categoria e/o Enti, portatori di interessi a seconda della tematica trattata.

OSSERVAZIONE riferita art. 18 comma 7**ACCOLTA**

Il comma è stato modificato così come segue:

7.2. P. *Gli interventi di manutenzione sui canali devono tendere al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei, prevedendo la salvaguardia della configurazione dei tracciati e dei manufatti di più antica realizzazione che su di essi insistono, anche con le opportune azioni mirate all’arresto dei processi di degrado in atto, al recupero ambientale e alla valorizzazione - anche fruitiva - degli aspetti storico-testimoniali. Tali interventi devono avvalersi preferibilmente di tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate anche alla ricomposizione delle condizioni biologiche adatte ad ospitare differenti organismi animali e vegetali oppure per interventi mirati (tratti puntuali) di risanamento conservativo si può ricorrere al riutilizzo dei materiali esistenti storici ritrovati in loco; in caso di necessità di nuovi materiali per colmare le lacune, questi devono essere compatibili con quelli esistenti sia dal punto di vista chimico-fisico (es. pietra o granito, mattoni pieni, malta di calce idraulica per muratura), sia formale (es. giunti di malta sottili, non utilizzare mattoni o blocchi di calcestruzzo). Per la salvaguardia del rapporto storico tra rete irrigua e agglomerati rurali è vietato posare canalette, tombare e/o interrare cavi, rogge e fontanili, salvo deroga rilasciata dall’Ente Parco.*

OSSERVAZIONE riferita TAV 12 a –b

ACCOLTA

Verrà fornito file shp.

Condividiamo di chiudere la percorribilità dei tratti nel caso debbano avvenire lavori di manutenzione e/o sulle strade destinate alla percorribilità ciclo-pedonale. Condividiamo la posa di idonea segnaletica informativa.

L'Ente Parco è intenzionato a siglare una convenzione che predisporremo insieme al vostro rispettabile Ente n base alla quale l'Ente Parco si farà carico della manutenzione e vigilanza dei tratti e sottoscriverà apposita polizza assicurativa.

Condividiamo il coinvolgimento del vostro Ente nei futuri piani esecutivi.

E' stata redatta la TAV. 15 a-b INFRASTRUTTURE IRRIGUE Scala: 1:25.000

ESITO: accolta parzialmente

La problematica illustrata non può essere affrontata a livello generale ma puntualmente

L'Ente, pertanto potrà valutare la problematica, nell'ambito di quanto previsto all'art. 3 comma 2 ovvero la possibilità di redigere linee guida finalizzate ad una corretta interpretazione degli indirizzi/prescrizioni/direttive del presente Piano d'Area ed agevolare l'attività di pianificazione dei soggetti interessati nonché per il Consiglio dell'Ente di adottare linee guida su tematiche specifiche. La stesura di dette linee guida può essere effettuata anche di concerto con le associazioni di categoria a seconda della tematica trattata.